

STUDIO LEGALE DE VITIS & PARTNERS
PROF. AVV. SALVATORE DE VITIS
Professore aggregato di Diritto Commerciale
Università del Salento
73100 Lecce, via Salvatore Trinchese, 95/A
Tel. 0832/1796894 - legal@pec.dbdv.it

AVV. ANTONIO RUCCO
via G. D'Annunzio 73 – 73100 Lecce
Tel. 0832/312132 – cell 347 1496800
P.IVA 02935090759
Email: antonio.rucco@studiolegalemessutirucco.it
PEC - rucco.antonio@ordavvle.legalmail.it

ON.LE TRIBUNALE DI LECCE
PROPOSTA E PIANO di CONCORDATO
CON TRANSAZIONE FISCALE e PREVIDENZIALE EX ART. 88 C.C.I.I.
N.R.G. 32/2025

La società Environmental Management Engineering Service srl (in sigla E.M.E.S. SRL), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Forina Vincenzo (C.F. FRNVCN68D12A662V) e sede legale in Lecce alla Via Cicolella 3 (P.IVA 03570730758; REA LE-230083), elettivamente domiciliata in Lecce alla via G. D'Annunzio 73 presso lo studio dell'Avv. Antonio Rucco (C.F. RCCNTN63M25E506I e pec rucco.antonio@ordavvle.legalmail.it) che, unitamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Salvatore De Vitis (C.F. DVTSVT69B26F842H; PEC legal@pec.dbdv.it), la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem già in atti, espone quanto segue.

premesse

- che, in data 09/09/2025, la Società E.M.E.S. srl ha depositato ricorso ex art. 44 CCII e che il Tribunale di Lecce con decreto del 23/09/2025, nominando quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Irene Venneri, ha assegnato termine di giorni 60 per il deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il Piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII;
- che la Società ricorrente, nel termine assegnato dal Tribunale, ha provveduto a versare la somma di € 30.000 per le spese di procedura nonché a depositare periodicamente le relazioni informative mensili con le quali è stata data evidenza della gestione finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della presente proposta e del piano;

- che con istanza del 24/11/2025 è stata richiesta la proroga del termine per il deposito del piano e della documentazione a corredo;
- che il Tribunale, con provvedimento del 01/12/2025, ha prorogato il termine di giorni 60 (che dunque spirerà il 23/01/2026);

Tanto premesso, la Società E.M.E.S srl

deposita

la presente **Proposta di concordato preventivo ex artt. 40 e 84 CCII**, unitamente al **Piano** per attuarla e alla **Transazione fiscale e previdenziale** ex art. 88 CCII **nonché la documentazione prevista dall'art. 39 co. 1 CCII**.

Preliminarmente, fa presente che nella specie la soluzione concordataria è riconducibile alla tipologia del **concordato in continuità aziendale ex art. 84 co. 3 CCII** (nelle forme della **continuità indiretta**); opzione questa che garantirà ai creditori, secondo le prospettazioni della ricorrente, un beneficio non inferiore rispetto a quello che potrebbe scaturire dalla Liquidazione Giudiziale.

E al fine di consentire un rapido esame del presente documento, l'elaborato verrà suddiviso per argomenti e paragrafi.

INDICE

PREMESSA

NATURA, CENNI E SINTESI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO

SEZIONE PRIMA

LA SOCIETA'

- 1.1 La società e le dinamiche societarie nel tempo
- 1.2 La domanda prenotativa ex art. 44 CCII
- 1.3 Le cause della crisi
- 1.4 Il contenzioso con AQP SpA e il Consorzio ASI
- 1.5 La situazione contabile alla data di riferimento con rappresentazione dei valori dell'attivo e del passivo
- 1.6 I valori dell'attivo rettificati
 - 1.6.1 Le immobilizzazioni immateriali;
 - 1.6.2 Le immobilizzazioni materiali;
 - 1.6.3 I crediti commerciali;
 - 1.6.4 I crediti vari;
 - 1.6.5 Le disponibilità liquide;
 - 1.6.6 La previsione di cui all'art. 87 co. 1 lett. c) CCII

SEZIONE SECONDA

L'ATTIVO CONCORDATARIO

- 2.1 Proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda;
- 2.2 Proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale;
- 2.3 Incasso dei crediti commerciali (non contestati);
- 2.4 Il finanziamento soci prededucibile ex art. 101 CCII;
- 2.5 L'apporto di finanza esterna;

SEZIONE TERZA

IL PASSIVO CONCORDATARIO

- 3.1 Oneri prededucibili;

- 3.2 Debiti privilegiati verso dipendenti ex art. 2751 bis co. 1 n.1. c.c.;
- 3.3 Debiti privilegiati verso professionisti ex art. 2751 bis co. 1 n.2. c.c.;
- 3.4 Debiti privilegiati verso Enti previdenziali e assistenziali;
- 3.5 Debiti privilegiati verso Erario;
- 3.6 Debiti verso fornitori;
- 3.7 Fondi per rischi e oneri,
- 3.8 Debiti verso soci per finanziamenti

SEZIONE QUARTA

PROPOSTA CONCORDATARIA, CLASSI E PIANO ATTUATIVO

- 4.1 La proposta di concordato: la composizione dell'attivo e i tempi di realizzo;
- 4.2 La proposta di concordato: le classi e il diritto di voto;
- 4.3 La proposta di concordato: percentuali di soddisfo, modalità e tempi di esecuzione.

SEZIONE QUINTA

TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE EX ART. 88 CCII

- 5.1 Oggetto;
- 5.2 La ricognizione del debito "previdenziale" (INPS) alla data di riferimento;
- 5.3 La ricognizione del debito "assistenziale" (INAIL) alla data di riferimento;
- 5.4 La ricognizione del "debito fiscale" (Agenzia delle Entrate) alla data di riferimento;
- 5.5 I privilegi "legali" che assistono l'indebitamento previdenziale assistenziale ed erariale;
- 5.6 La proposta di transazione fiscale e previdenziale e assistenziale;
- 5.7 Il cram down ex art. 88, co. 4, CCII

SEZIONE SESTA

CONVENIENZA DEL CONCORDATO

- 6.1 Raffronto tra proposta concordataria e Liquidazione Giudiziale.

CONCLUSIONI

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

PREMESSA

NATURA, CENNI E SINTESI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO

La presente proposta di concordato preventivo è redatta ai sensi del titolo IV, Capo III, Sezione I del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019); segnatamente, ai sensi dell'art. 84 e ss. CCII.

Tale quadro normativo disciplina i presupposti, le condizioni di ammissibilità e le modalità di presentazione delle proposte di concordato con l'obiettivo di agevolare il risanamento dell'impresa o, in alternativa, di assicurare la non deteriore soddisfazione dei creditori rispetto all'opzione liquidatoria.

L'articolo 84 disciplina il contenuto della proposta e del piano, stabilendo che quest'ultimo può prevedere la soddisfazione dei creditori mediante cessione dei beni, oppure attraverso la continuità aziendale diretta o indiretta, anche per un solo ramo, o attraverso una combinazione di tali modalità.

Nel caso in esame, in sintesi e con riserva di meglio dedurre e precisare nel prosieguo, lo sviluppo del piano è il seguente:

- a)** proventi derivanti dall'incasso dei canoni di affitto d'azienda, maturati e maturandi nel corso dell'esecuzione del piano;
- b)** subordinatamente alla definitività del provvedimento di omologazione, cessione, eventualmente in sede competitiva, del ramo aziendale al termine del contratto di affitto d'azienda; e tanto sulla base della proposta irrevocabile di acquisto già formulata dall'affittuaria e recepita nel contratto di affitto d'azienda, alle condizioni e nei termini ivi previsti;
- c)** incasso dei crediti commerciali (non contestati) esistenti alla data di riferimento del piano, nei limiti della loro effettiva recuperabilità;
- d)** subordinatamente alla definitività del provvedimento di omologazione, finanziamento soci prededucibile (nei limiti di euro 250.000,00) ai sensi dell'art. 101 CCII con la precisazione che la quota del 80% verrà tuttavia restituita solo nell'ipotesi in cui dal contenzioso nei confronti del Consorzio ASI si dovesse ricavare (giudizialmente ovvero transattivamente ovvero in sede di cessione competitiva del credito) una somma netta maggiore di Euro 500.000,00.

e) subordinatamente alla definitività del provvedimento di omologazione, apporto di finanza esterna nella misura di Euro 200.000,00 da parte dei soci di Emes srl, destinato ad accrescere la base attiva disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

In punto di diritto, è noto che il Codice, e conseguentemente la Suprema Corte, hanno abbandonato il criterio della prevalenza nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preveda la continuità e la liquidazione di cespiti aziendali.

La continuità presuppone esclusivamente che si mantenga la medesima attività quanto meno sotto il profilo qualitativo, ben potendo al contrario subire ridimensionamenti in termini quantitativi proprio in virtù della situazione di crisi o d'insolvenza, ma senza che essa possa venire completamente destrutturata o essere sostituita da un'attività diversa da quella precedentemente svolta. In altri termini, deve esservi identità qualitativa e non quantitativa tra l'attività prevista dal piano omologato e quella svolta antecedentemente al concordato stesso¹.

Passando alla disciplina della corretta formazione delle classi, l'articolo 85 comma 4, anche nella formulazione vigente post correttivo Ter, disciplina la formazione delle classi di creditori prevedendo che, qualora la proposta non preveda il soddisfacimento integrale e simultaneo di tutti i creditori, è obbligatoria la suddivisione in classi in funzione della identica posizione giuridica e della omogeneità degli interessi economici. I creditori privilegiati devono essere collocati in classi distinte dai chirografari, salvo rinuncia al diritto di prelazione, i quali possono essere inseriti anche in classi differenti qualora abbiano natura giuridica e/o interessi non omogenei.

Nel caso specifico, la proposta prevede il soddisfacimento parziale e differenziato dei creditori e per tale ragione è stata predisposta una suddivisione in classi, nel rispetto

¹ Cfr. **Cass. Civ. 8 gennaio 2025 n 348 <<** *In tema di concordato preventivo, quando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, la procedura rimane regolata nella sua interezza dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l. fall., senza che rilevi un giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni con diversa destinazione. La continuità aziendale, anche se solo parziale, deve riguardare un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica che conservi la propria identità >>*; conf. **Tribunale di Milano 28/11/2019** che, nell'accogliere la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da una società, ha qualificato il concordato proposto, il quale prevedeva che i flussi destinati al soddisfacimento dei creditori derivassero, dal punto di vista quantitativo, prevalentemente dalla liquidazione dei beni della società e dall'incasso dei relativi crediti, mentre solo una somma esigua sarebbe derivata dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, come misto in continuità indiretta, con conseguente applicabilità a tutti gli effetti della disciplina in materia di concordato in continuità aziendale, valorizzando le prospettive di soddisfacimento dei creditori mediante utilità diverse dal pagamento in denaro, quali, *in primis*, la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere e in particolare dei contratti di lavoro; **in dottrina, Arato M., IL DISCRIMEN TRA CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO E IN CONTINUITÀ: <<.... In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, l'articolo 84 CCII nella sua formulazione attuale, abbandonato il riferimento al criterio della prevalenza, prevede che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Ciò implica che, anche ove il piano preveda la liquidazione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, l'entità del ricavato derivante dalla liquidazione distribuito ai creditori (anche se rappresenta la parte preponderante dell'attivo) è ininfluente rispetto alla qualificazione del concordato che resta in continuità>>**.

dei principi di omogeneità economica-giuridica e della parità di trattamento all'interno della singola classe.

L'articolo 87 elenca analiticamente la documentazione e le considerazioni valutative e comparative da allegare e da svolgere nella domanda di concordato (tra cui: il piano economico-finanziario, la relazione del professionista indipendente attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, la relazione estimativa dei beni, il confronto tra lo scenario concordatario e quello liquidatorio, l'elenco analitico dei creditori con indicazione della causa di prelazione e del grado dei crediti, nonché la composizione delle classi e delle percentuali di soddisfazione).

La proposta è corredata da tutta la documentazione prevista dall'articolo 87 ed è stata predisposta con particolare attenzione al principio del consenso informato del ceto creditorio e del conseguente voto consapevole.

L'articolo 91 faculta poi il debitore a prevedere, nella proposta, il ricorso a procedure competitive per la cessione dei beni o dell'azienda, da espletarsi prima o dopo l'omologazione.

Tali procedure sono finalizzate a garantire trasparenza e imparzialità nel trasferimento degli asset, massima valorizzazione del patrimonio destinabile al soddisfacimento dei creditori, e il rispetto del principio della concorsualità.

Nel caso di specie, la proposta contempla la possibilità di attivare procedure competitive in relazione alla cessione del compendio aziendale, pur in presenza di un'offerta vincolante già acquisita, rendendo così conforme la proposta anche sotto il profilo della parità di accesso ad eventuali acquirenti alternativi.

Con riferimento, poi, al credito in contenzioso vantato nei confronti del Consorzio ASI, il piano prevede la prosecuzione del medesimo e l'eventuale cessione del credito litigioso con procedura competitiva in assenza di definizione giudiziale o transattiva entro il quinto anno successivo all'omologazione.

L'intero impianto del piano concordatario è quindi coerente con il dettato normativo vigente ed è costruito in modo da assicurare la miglior soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, nel rispetto dei principi della priorità assoluta, della trasparenza e della parità di trattamento (come meglio si preciserà nel prosieguo).

La proposta di concordato preventivo avanzata dalla Società rientra nella categoria astratta del "concordato preventivo con continuità" di cui all'art. 84 co. 3 CCII con la previsione della prosecuzione indiretta dell'attività caratteristica per il tramite di newco all'uopo costituita e con la quale è stato già stipulato un contratto di fitto d'azienda.

Il progetto di risanamento da sottoporre ai creditori prevede di generare risorse nel **quinquennio successivo all'omologazione**, al netto della gestione corrente, per **€ 690.830,00** da destinare ai creditori concorsuali.

L'importo di € 690.830,00 sopra indicato rappresenta il valore minimo garantito ed è suscettibile di incremento in relazione all'eventuale esito favorevole del contenzioso pendente nei confronti del Consorzio A.S.I., ovvero all'eventuale cessione del credito litigioso medesimo mediante procedure competitive.

Nello specifico, la Società, con il deposito della presente proposta concordataria, propone:

- il pagamento integrale degli oneri prededucibili (€ 160.216) (*non votante*);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.1 c.c. (€ 35.615) (*rif. classe 1*);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.2 c.c. (€ 295.000) (*rif. classe 2*);

Attraverso **la finanza esterna** (€ 200.000) nel rispetto della RPR propone:

- il pagamento parziale (2,10%) del creditore privilegiato INPS (€ 16.940) (*rif. classe 3*);
- il pagamento parziale (2,10%) del creditore privilegiato INAIL (€ 542) (*rif. classe 4*);
- il pagamento parziale (2,05%) del creditore privilegiato ERARIO (€ 25.731) (*rif. classe 5*);
- il pagamento parziale (1,74%) dei fornitori chirografari (€ 78.517) (*rif. classe 6*);
- il pagamento parziale (1,74%) del fornitore chirografario in contenzioso ASI (€ 78.269) (*rif. classe 7*)².

² Tale posizione merita la precisazione che, in ipotesi di esito favorevole del contenzioso, la detta verrà meno ovvero potrebbe ridursi sensibilmente con proporzionale aumento della percentuale di soddisfacimento per la restante massa passiva.

Nel dettaglio, e come meglio appresso, nell'ambito della presente proposta concordataria, E.M.E.S srl propone di effettuare i seguenti pagamenti, riportati nella tabella che segue.

CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento	TIMING DEI PAGAMENTI				
				2026	2027	2028	2029	2030
ONERI PREDEDUCIBILI (NON VOTANTE)	160.216	100,00%	160.216	160.216	-	-	-	-
Commissario	70.516	100,00%	70.516	70.516				
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050	37.050				
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050	37.050				
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600	15.600				
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	100,00%	35.615	35.615	-	-	-	-
RETR. - Distante Angelo	6.910	100,00%	6.910	6.910				
RETR. - Renna Claudia	2.935	100,00%	2.935	2.935				
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	100,00%	6.962	6.962				
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	100,00%	2.479	2.479				
Sindacati c/ritenute	16.329	100,00%	16.329	16.329				
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	100,00%	295.000	-	147.500	147.500	-	-
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	100,00%	20.800		10.400	10.400		
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	100,00%	31.200		15.600	15.600		
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	100,00%	11.985		5.993	5.993		
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	100,00%	121.788		60.894	60.894		
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	100,00%	11.933		5.967	5.967		
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	100,00%	21.632		10.816	10.816		
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	100,00%	18.707		9.354	9.354		
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	100,00%	5.200		2.600	2.600		
Studio ass. Lombardi Spazzoli	21.354	100,00%	21.354		10.677	10.677		
Arnesano Eugenio	500	100,00%	500		250	250		
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	100,00%	12.350		6.175	6.175		
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	100,00%	12.350		6.175	6.175		
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	100,00%	5.200		2.600	2.600		
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940	-	-	8.470	8.470	-
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910			955	955	
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189			7.095	7.095	
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840			420	420	
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542	-	-	271	271	-
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85			42	42	
Inail ruolo	19.776	2,10%	415			208	208	
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42			21	21	
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731	-	-	12.866	12.866	-
Erario c/iva	178	2,05%	4			2	2	
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109			554	554	
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99			49	49	
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113			56	56	
Recupero somme DL 3/2020	338	2,05%	7			3	3	
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866			14.433	14.433	
Erario c/liquidazione iva 2025	15.849	2,05%	325			162	162	
Erario c/iva anni precedenti	279.772	2,05%	5.735			2.868	2.868	
Erario c/imposte sostitutive 730	2.210	2,05%	45			23	23	
Rinute subite su interessi attivi	8	2,05%	0			0	0	
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640			820	820	

CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	1,74%	78.517	-	-	-	39.258	39.258
ASI (fatture da ricevere)	100.000	1,74%	1.740				870	870
Aquafor srl	107.219	1,74%	1.866				933	933
Arpa Puglia	26.480	1,74%	461				230	230
Axa srl	21.981	1,74%	382				191	191
BF Service srl	-	1,74%	-				-	-
Cosmopol spa	5.160	1,74%	90				45	45
DNV GL business assurance italia srl	2.500	1,74%	44				22	22
Ecolio 2 srl	79.133	1,74%	1.377				688	688
Ecolio srl	1.666.063	1,74%	28.989				14.495	14.495
Enel Energia spa	1.020.502	1,74%	17.757				8.878	8.878
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	1,74%	150				75	75
Hera comm srl	1.020.510	1,74%	17.757				8.878	8.878
L&S software srl	2.087	1,74%	36				18	18
Mad srl	70	1,74%	1				1	1
Notaio Perrone Alessandro	-	1,74%	-				-	-
Studio Effemme srl	90.815	1,74%	1.580				790	790
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	1,74%	195				98	98
Wind tre spa	82	1,74%	1				1	1
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	1,74%	6.090				3.045	3.045
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	1,74%	78.270	-	-	-	39.135	39.135
ASI in contestazione	4.500.000	1,74%	78.270				39.135	39.135
TOTALE PASSIVITA'	11.590.914		690.830	195.831	147.500	169.106	100.000	78.393

SEZIONE PRIMA

LA SOCIETA'

1.1. La società e le dinamiche societarie nel tempo

E.M.E.S. srl (di seguito anche "Società" o "EMES") è una società costituita il 3 agosto 2001, iscritta dal 05.10.2001 nel Registro delle Imprese di Lecce, N. REA LE-230083, C.F./P. IVA 03570730758, avente sede legale in Lecce alla Via Cicolella 3.

Nel tempo la compagine societaria è stata la seguente:

- a) AXA srl (P.IVA 02285190753) titolare del 50% del c.s. già in testa a Felice Rosito e Giorgio Potì;
- b) Forina Vincenzo (FRNVCN68D12A662V) titolare del 45% del c.s. e già del 50% del capitale sociale;
- c) Ecolio srl (P.IVA 04938620723) titolare del 5% del c.s. già in testa a Forina Vincenzo.

L'amministrazione è affidata, sin dalla costituzione, al socio Forina Vincenzo e non risulta costituito l'Organo di controllo; al 31.12.2024, risultano 6 addetti della Società. Lo statuto prevede all'art. 5 il seguente oggetto sociale: *"consulenza e assistenza alle imprese per la gestione amministrativa, contabile finanziaria e fiscale dei rifiuti prodotti e/o recuperati; ciò può avvenire anche mediante l'ausilio di supporti e attrezzature informatiche collegate in rete. Ogni altra forma di consulenza e assistenza professionale in materia di gestione di rifiuti, scarichi, emissioni nell'atmosfera ivi compresi fumi, gas, rumori, onde elettromagnetiche, odori. La gestione di registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti, modelli unici di dichiarazione rifiuti prodotti e/o trattati. La cura di pratiche di iscrizione all'albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, sezioni regionali comprese, nonché ogni altra iscrizione ad Albi o Registri previsti da specifiche disposizioni di legge per ogni attività connessa, presupposta o consequenziale. Il conseguimento di iscrizioni, comunicazioni, autorizzazioni nulla osta e ogni altra forma di assenso derivante da atti di P.A. quale condizione per l'esercizio di attività di gestione ambientale e in particolare di rifiuti e scarichi. Per tali finalità potrà provvedere alla predisposizione di elaborati e pareri relativi alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale). Lo svolgimento a titolo professionale di attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti in proprio o da soggetti*

terzi pubblici o privati; attività di bonifica dei siti, dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti con o senza detenzione. Attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. La realizzazione e gestione di laboratori di ricerca e analisi ambientali. L'attività di smaltimento e recupero di rifiuti ivi compreso lo smaltimento e riutilizzo di liquami e di fanghi provenienti da qualsiasi processo depurativo e/o di trattamento di rifiuti, anche da reimpiegare nelle pratiche agricole. La realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla sterilizzazione di rifiuti ospedalieri. Attività di dragaggio. Attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo ambientale anche avvalendosi di contributi scientifici e di ricerca pubblici e privati nonché delle università. Progettazione preliminare ed esecutiva, studi di impatto ambientale e plant layout, realizzazione di modelli di simulazione, programmazione ed organizzazione dei lavori, redazione di capitolati tecnici, acquisto di materiali ed equipaggiamenti, attività didattica e formazione del personale...".

In effetti, l'attività è sempre stata svolta nel rispetto dell'oggetto sociale e nella fase iniziale si è concretizzata nella progettazione di impianti di depurazione pubblici e privati nonché nella consulenza e assistenza ambientale per le imprese³.

Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Codice, Emes srl è società che ha superato le soglie previste dall'art. 2 lett. d (cfr. bilanci e situazione contabile alla data del 9 settembre 2025 in atti e versa in stato di crisi ai sensi dell'art. 2 lett. a).

Le vicende della Società sono legate a doppio filo al rapporto instaurato tra il Consorzio ASI (Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce) e l'A.T.I. di cui Emes ha fatto parte insieme ad Ecolio s.r.l. giusta convenzione del 04/02/2004 avente ad oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni e servizi necessari per conseguire la completa funzionalità dell'impianto di depurazione in Località "Ciccio Prete" di Lecce ed attuare la corretta gestione del medesimo. Tale convenzione riportava un riconoscimento all'ATI di un canone di gestione (che sin da ora giova evidenziare è stato corrisposto sporadicamente); la quantità di reflui scaricati all'impianto dalla condotta consortile ASI risultava pari a circa 1.100.000 mc/anno.

³ Attività analoga a quella svolta dalla società affittuaria A3A Green Consulting srl

Detta convenzione veniva modificata il 08/07/2005, soprattutto avuto riguardo al corrispettivo per la gestione del trattamento bottini (smaltimento attraverso autobotti su gomma) e alla sua durata, che passava da 7 a 9 anni.

In data 03/01/2011 veniva firmato un atto di transazione (già in atti) tra il Consorzio e l'A.T.I. Emes - Ecolio che prevedeva per l'impianto di Lecce-Surbo:

- il riconoscimento a titolo di canoni e risarcimento danni all'A.T.I. Emes - Ecolio della somma di € 2.500.000,00;
- la proroga del contratto per il periodo necessario all'estinzione del debito del Consorzio A.S.I.;
- un canone annuale di € 200.000 da parte dell'A.T.I. al Consorzio e le relative modalità di versamento;
- l'autorizzazione all'A.T.I. Emes - Ecolio a fatturare ed incassare i canoni dovuti dagli utenti per la depurazione e ad incassare quanto dovuto dall'Acquedotto Pugliese (AQP) per la depurazione dei reflui provenienti dai Comuni di Surbo e dalle Aziende della Zona Industriale a partire dal 03/01/2011.

All'atto di transazione del 03/01/2011 è allegato il Disciplinare relativo all'affidamento in concessione del servizio di conduzione e ripristino degli impianti.

Il depuratore di Lecce-Surbo, inizialmente trattava i reflui provenienti dalla Zona Industriale di Lecce-Surbo, dell'abitato di Surbo, di Giorgilorio e della zona P.I.P. di Surbo.

Il sistema fognario è costituito da una rete di raccolta all'interno delle aree territoriali sopra indicate e da un collettore che parte dalla fine della Zona Industriale di Lecce-Surbo e raggiunge il depuratore di Ciccio Prete passando a nord dell'abitato di Lecce; detto collettore non avrebbe dovuto raccogliere alcun apporto fognario diverso dai reflui della Zona Industriale di Lecce-Surbo.

Ciononostante, con nota del 22/11/2012 prot. 3475, il Consorzio A.S.I. comunicava ad A.T.I. Emes - Ecolio che AQP aveva proceduto al convogliamento dei reflui del Comune di Surbo-Giorgilorio presso l'impianto di depurazione della Città di Lecce e contestualmente aveva dismesso il convogliamento dei reflui presso l'impianto depurativo del Consorzio A.S.I.; il tutto a far data dal 01/06/2012. Pertanto, il depuratore di Ciccio Prete da tale data avrebbe dovuto ricevere i soli reflui provenienti dalla sola Zona Industriale di Lecce-Surbo; dopo tale data, la quantità di reflui registrati all'impianto risultava pari a circa 800.000 mc/anno.

Successivamente, l'A.T.I., a seguito di incongruenze sulle quantità di reflui di partenza immessi agli insediamenti presenti nella zona industriale di Lecce-Surbo e quelle in arrivo all'impianto, attivava un accertamento tecnico preventivo in cui il CTU incaricato accertava che il collettore in uscita dall'impianto di sollevamento ISF 167 NUOVO di Acquedotto Pugliese immetteva i propri reflui nel collettore fognario del consorzio ASI che adduceva, pertanto, tali reflui al depuratore sito in località Ciccio Prete e gestito da EMES.

In data 23/10/2015 veniva dismesso il collegamento abusivo; dopo tale data, la quantità di reflui registrati all'impianto risultava pari a circa 44.000 mc/anno.

In data 20/12/2017 l'ATI rilevava un ulteriore ed anomalo aumento della portata al depuratore con portate altalenanti con punte fino a 1000 mc/giorno e così, promosso un nuovo ATP, il CTU concludeva che vi era un'immissione abusiva di reflui da parte di AQP che, a partire dalla centralina di sollevamento di Surbo, scaricava nel collettore fognario che collega la Zona Industriale di Lecce-Surbo con il depuratore di Ciccio Prete.

Nel corso del 2021, durante il periodo Covid, il personale dipendente dell'A.T.I. Emes-Ecolio riscontrava, ancora una volta, anomali e variabili afflussi di reflui che giungevano all'impianto di depurazione di Lecce attraverso la conduttura fognaria di proprietà e gestione del Consorzio A.S.I.

A seguito di ciò è stato promosso dall'A.T.I. un ulteriore accertamento tecnico preventivo nel corso del quale il CTU ha concluso, come per il passato, che all'impianto di depurazione di Lecce giungevano dalla condotta ASI oltre ai reflui della zona industriale di Lecce Surbo, anche i reflui immessi da AQP e dal Comune di Lecce.

Nell'anno 2024, la quantità di reflui registrati all'impianto è risultata pari a circa 55.000 mc/anno.

Allo stato, è pendente la causa di natura risarcitoria NRG 10815/2016 Trib. Lecce (alla quale è stata riunita quella rubricata al NRG 4394/2017) promossa dall'ATI EMES contro Consorzio ASI E AQP, nonché la ulteriore rubricata al NRG 637/2023 promossa dall'ATI EMES contro ASI⁴.

Il rapporto con il Consorzio ASI è stato caratterizzato da un'iniquità congenita, determinata anche dal ritardo con cui il medesimo ha assunto iniziative a tutela della

⁴ Per una migliore e più puntuale conoscenza del contenzioso, verrà dedicato al medesimo un apposito successivo paragrafo.

Società; a questo riguardo, è particolarmente significativa la circolare del Consorzio, emessa solo in data recente, con cui lo stesso ha imposto alle imprese presenti nella zona industriale di Lecce di installare un dispositivo che verifichi la quantità di reflui in uscita, segno della consapevolezza della necessità di operare verifiche più accurate sulla gestione della rete.

Le difficoltà relative al rapporto con il Consorzio ASI sono ancor più incisive in ragione della natura della prestazione richiesta ad Emes srl, pacificamente di pubblica utilità e quindi non soggetta a sospensione e/o interruzione pena l'insorgenza di responsabilità non solo civilistiche ma altresì e probabilmente di carattere penale.

Già in passato l'ATI Emes – Ecolio aveva dichiarato di voler rilasciare gli impianti la cui gestione era economicamente insostenibile e dunque improseguibile per le dette motivazioni; ma le operazioni di rilascio, sebbene avviate, hanno subito un blocco poiché, all'esito di due sopralluoghi, un tecnico del Consorzio ASI, rilevava la necessità di formulare osservazioni in merito allo stato di fatto degli impianti nonché di aggiornare le operazioni ad altra data mai poi comunicata dallo stesso Consorzio. Conseguentemente, l'ATI si è trovata costretta (in ragione della natura pubblica del servizio) a proseguire *ob torto collo* la gestione degli impianti che il Consorzio stesso non le consentiva di rilasciare, continuando a sostenerne i gravosissimi costi in termini energetici e di personale per la depurazione di acque immesse abusivamente nelle fatiscenti e non integre condotte del Consorzio. Conseguentemente, l'ATI dichiarava di non poter più sostenere la gestione economica degli impianti e invitava e diffidava il Consorzio a concludere le operazioni di rilascio degli impianti entro e non oltre il 15.09.2025.

In aggiunta alla gestione dell'impianto di depurazione Lecce-Surbo, EMES gestisce inoltre l'impianto di Galatina-Soleto (attualmente non operativo a causa dello stato delle condotte e segnatamente a causa della presenza di falle che impediscono ai reflui di giungere all'impianto) nonché quello di Nardò-Galatone che presenta problematiche analoghe agli altri due impianti ma operativo esclusivamente per i rifiuti autotrasportati.

Sullo sfondo di tutte tali vicende - tenuto conto delle ingenti partite creditorie che EMES ha maturato nei confronti del Consorzio ASI e di AQP e della difficoltà di coprire i costi a fronte di ricavi inadeguati - il fornitore di energia elettrica Hera Comm S.p.A.

ha depositato presso il Tribunale di Lecce in data 04/02/2025 ricorso per Liquidazione Giudiziale; nella procedura è intervenuto anche il creditore Enel Energia s.p.a..

Entrambi i soggetti, nonostante la morosità di Emes srl, hanno continuato a fornire energia elettrica a Emes srl per il funzionamento dell'impianto. Prestazione che, probabilmente, hanno continuato a prestare in ragione della natura del servizio (di pubblica utilità).

In data 4 aprile 2025 [nel contesto del rilevato stato di crisi e in vista della presentazione della domanda per l'avvio di una composizione negoziata della crisi (CNC), non escludendo di chiedere, nel prosieguo, uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui al Codice della crisi d'impresa e insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, N. 14, d'ora in avanti anche soltanto "CCII"), *al fine specifico di mantenere e tutelare il funzionamento e l'avviamento dell'azienda onde scongiurarne una significativa perdita di valore, ciò nell'interesse preminente dei creditori e ai fini della salvaguardia di posti di lavoro*] la Società ha stipulato il contratto di affitto di azienda con la A3A GREEN CONSULTING S.R.L. (atto notaio Luca Di Pietro rep. 11693, racc. 8170), nel quale è stata prevista e formulata dall'affittuaria – oltre all'accollo del TFR – la proposta irrevocabile di acquisto.

In data 7 aprile 2025, EMES ha attivato la procedura della Composizione Negoziata della Crisi la quale tuttavia non sortiva l'esito sperato seppur in mancanza di una diretta interlocuzione con i creditori interessati.

Da qui, il ricorso alla procedura di concordato preventivo ipotizzando la continuità indiretta dell'attività e la contestuale liquidazione di asset non essenziali alla prosecuzione.

1.2. La domanda prenotativa ex art. 44 CCII

Con ricorso, depositato il 9 settembre 2025, la società deducente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, di depositare la proposta, il piano e i documenti all'uopo previsti dal codice.

Contestualmente, ha chiesto la conferma delle misure protettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 e ss. CCII (così da neutralizzare le eventuali azioni esecutive/cautelari che taluno dei creditori avrebbe potuto promuovere pregiudicando così le trattative e, in ogni caso, il percorso di risanamento e la ristrutturazione del debito).

Il Tribunale, con decreto emesso il 23 settembre 2025 (e comunicato il 25 successivo), ritualmente pubblicato nel Registro imprese presso la CCIAA di Lecce, ha determinato in Euro 30.000,00 le spese di procedura, ha fissato termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII; nonché l'obbligo a carico della ricorrente di depositare le relazioni periodiche esplicative sul divenire della procedura. Nominava, infine, quale Commissario, la dott.ssa Irene Venneri.

Tutte le dette attività sono state compiute da Emes srl, ivi comprese le relazioni corredate dai relativi allegati.

In termino, è stata inoltre depositata rituale istanza, accolta dal Tribunale, di proroga del termine previsto dall'art. 44 CCII; da qui, la nuova scadenza del termine (23 gennaio 2026).

Nel dettaglio.

Con la prima relazione, la deducente ha esposto che, a seguito delle numerose sollecitazioni, il Consorzio ASI, attraverso il suo Presidente (Dott. Antonio De Donno), aveva manifestato una certa apertura per l'individuazione di un percorso e delle iniziative volte alla soluzione delle gravi criticità tecniche e funzionali che caratterizzavano la gestione dei reflui. Infatti, con nota-circolare inviata alle ditte operanti nell'agglomerato industriale di Lecce, il Consorzio aveva intimato l'installazione di un contalitri per la verifica e calcolo della quantità di reflui; e, in continuità con questa nuova presa di posizione, il medesimo Consorzio A.S.I. aveva comunicato che la proposta di EMES srl, volta alla rivisitazione e miglioramento del rapporto contrattuale, era allo studio degli Organi competenti.

La detta apertura, come anticipato, scaturiva dalle continue interlocuzioni tra Consorzio A.S.I. e i rappresentanti di Emes srl e A3A Green Consulting (affittuaria del ramo azienda EMES srl) finalizzate all'individuazione di una soluzione ovvero di un percorso condiviso che, da un lato, evitasse ad Emes srl ed oggi all'affittuaria A3A Green Consulting srl lo squilibrio tra gli esigui ricavi e gli ingenti costi (prevalentemente di natura fissa – personale, energia elettrica etc.) e, dall'altro, consentisse il superamento di quelle criticità tecniche relative all'assenza dei contalitri presso ciascuna azienda insediata nella Z.I. nonché alle condizioni fatiscenti delle condotte.

Con la seconda memoria, la deducente faceva presente che il Consorzio ASI, con nota del 7 novembre, aveva preso atto del contratto di affitto del ramo aziendale riconoscendo il subentro di A3A Green Consulting srl agli effetti giuridico-amministrativi.

E con successiva delibera del CdA adottata il 10 novembre 2025 n. 162, in riscontro a nota congiunta Emes srl-A3A Green Consulting srl, il Consorzio aveva disposto la verifica in contraddittorio di quanto evidenziato dalle Società con la suddetta nota.

Era quindi di tutta evidenza che lo sforzo di Emes srl e della newco A3A Green Consulting srl (costituita ai fini della ristrutturazione del debito e superamento della crisi), in ragione del mutato rapporto con il Consorzio, avrebbe potuto effettivamente e in concreto consentire l'attuazione del piano illustrato nella Composizione negoziata e anticipato a grandi linee nella presente procedura.

Per i suddetti motivi, e con istanza del 24 novembre 2025, Emes srl chiedeva e otteneva dall'On.le Tribunale la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano.

Con la terza relazione, Emes srl deduceva: a) che l'attività stragiudiziale finalizzata alla rettifica del rapporto obbligatorio/commerciale con il Consorzio ASI registrava un progressivo positivo sviluppo che avrebbe avuto quale conseguenza positiva la conferma del contratto di affitto del ramo aziendale; b) che l'affittuaria era in regola con il versamento dei canoni di affitto; c) che era in fase di ultimazione la relazione da parte della società di revisione Ernest & Young sul probabile esito del contenzioso nei confronti del Consorzio ASI e delle somme recuperabili.

1.3. Le cause della crisi

Come ampiamente illustrato nel ricorso prenotativo, nelle relazioni periodiche e nell'istanza di proroga, lo stato di crisi in cui si è venuta a trovare EMES srl è sostanzialmente (e in effetti) riconducibile ad uno scarto relevantissimo tra i costi di gestione e i ricavi relativi al contratto di appalto pubblico sottoscritto con il Consorzio ASI e avente ad oggetto la gestione dei reflui.

Tale scarto, si precisa, non è imputabile alla *governance* della società in quanto riconducibile ad una illegittima attività di immissione abusiva dei reflui civili da parte

di AQP SpA nonché alle condizioni fatiscenti in cui si trovano e si trovavano le condotte che il Consorzio ASI avrebbe dovuto gestire e mantenere diligentemente.

A tale proposito, giova ricordare la posizione del Consorzio il quale ha chiaramente ed espressamente fatto presente a Emes srl l'impossibilità di scioglimento dal rapporto negoziale essendo la prestazione di pubblica utilità (cfr. allegati alle relazioni periodiche in atti).

Nello specifico, sin dai primi anni successivi alla sottoscrizione della convenzione (2004) vi è stata un'ingente e illegittima immissione di reflui nell'impianto da parte di AQP SpA; reflui provenienti da soggetti sconosciuti. La detta circostanza si rendeva palmare ed evidente durante il lock down in quanto, sebbene le imprese censite nell'agglomerato industriale di Lecce fossero chiuse, le immissioni erano aumentate del 200% circa.

In considerazione di tale non procrastinabile situazione, EMES srl ha evocato AQP SpA e il Consorzio ASI innanzi al Tribunale di Lecce nelle forme dell'accertamento tecnico preventivo e successivamente con l'introduzione dei giudizi di merito.

Quindi, nell'auspicato superamento della crisi e della ristrutturazione della debitoria, Emes srl ha sottoscritto ante domanda prenotativa (e segnatamente in data 4 aprile 2025) formale contratto di affitto di ramo d'azienda con A3A Green Consulting srl ipotizzando la vendita competitiva del medesimo, l'incasso dei crediti certi e la prosecuzione di quelli in contenzioso con loro eventuale cessione competitiva.

1.4. Il Contenzioso con AQP SpA e il Consorzio ASI.

Il contenzioso instaurato nei confronti di AQP SpA e il Consorzio ASI scaturisce dall'impossibilità di individuare nell'immediato il soggetto al quale addebitare la quota parte di immissione e la relativa fatturazione e, dall'altro, dall'obbligo in capo a E.M.E.S. di continuare comunque il servizio in quanto di pubblica utilità con i conseguenti ingenti e non remunerabili costi.

Nello specifico, Emes srl ha promosso innanzi al Tribunale di Lecce gli AA.TT.PP. rubricati ai n.ri 2073/2015, 652/2018 e 5449/2021 al fine di accertare la denunciata immissione abusiva di reflui e il danno subito dalla medesima sub specie di maggiori costi.

Le C.T.U., con le quali si sono conclusi i suddetti procedimenti, sono state tutte favorevoli a EMES srl (si allegano relazioni tecniche di ufficio sub **doc. 1,2,3**).

Attualmente, e come relazionato dai procuratori costituiti (Avv.ti Barbara Accettura e Mimmo Renna), i giudizi di merito sono nelle fasi iniziali.

In quello rubricato al NRG 10815/2016 (al quale è stato riunito quello rubricato al NRG 4394/2017), Emes srl ha spiegato domanda risarcitoria del valore di € 8.419.733,56 oltre interessi e rivalutazione ed oltre IVA come per legge, da cui detrarre l'importo di € 1.636.036,00 comprensivo di IVA versato da AQP spa ad EMES in data 04.08.2016, ovvero la condanna al pagamento della minor somma che sarà ritenuta dovuta all'attrice, anche in via ancor più gradata ex art. 2041 c.c. (si allega relazione dell'avv. Barbara Accettura sub **doc. 4**).

Nell'altro (rubricato al NRG 637/2023 Trib. Lecce) la pretesa risarcitoria ammonta ad € 11.012.261,30, oltre interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. In estremo subordine accertamento circa la spettanza degli emolumenti di cui all'art. 176, comma 4, d. lgs.n.50/2016, lett.a), b) e c) quantificati in complessivi € 11.012.261,30, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa (si allega relazione dell'avv. Mimmo Renna sub **doc. 5**).

La domanda spiegata nei suddetti contenziosi è supportata, oltre che dalle consulenze tecniche di ufficio (sopra menzionate) da quelle di parte redatte dall'Ing. Ennio Spazzoli (**doc. 6, 7**).

1.5. La situazione contabile alla data di riferimento con rappresentazione dei valori dell'attivo e del passivo.

La situazione di partenza, tenuta presente ai fini che interessano la presente procedura, si colloca al 09/09/2025 (*nel prosieguo c.d. data di riferimento* individuata con la data di deposito della domanda di pre concordato), **doc. 8**).

La detta situazione presenta i valori dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto, riportati, in sintesi, nelle seguenti tabelle:

ATTIVO PATRIMONIALE AL 09/09/2025	
DESCRIZIONE	valore contabile
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
Software in concessione	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.071
Impianti specifici	-
Attrezzatura specifica	27.108
Attrezzatura varia e minuta	158
Mobili e arredi	-
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-
Macchine d'ufficio elettroniche	987
Telefonia mobile	819
CREDITI COMMERCIALI	7.459.330
Fatture da emettere ASI - transazione	2.350.000
Fatture da emettere ASI - contenzioso	4.970.000
Fatture da emettere AQP	120.172
Fatture da emettere clienti terzi	1.871
Clienti terzi italia	17.288
CREDITI VARI	11.634
Anticipi diversi	1.500
Depositi cauzionali enel energia	10.134
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.844
Cassa contanti	1.039
Banca popolare di Bari	3.694
Qonto	48
Banca Sella spa	62
TOTALE ATTIVITA'	7.504.879

PASSIVO PATRIMONIALE AL 09/09/2025	
DESCRIZIONE	valore contabile
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	203.913
TFR - Monsellato Rocco	34.974
TFR - Romano Luigi	17.786
TFR - Distante Angelo	24.227
TFR - Renna Claudia	31.111
TFR - Samueli Luigi	31.863
TFR - Carmagnola Provvidenza	28.337
RETR. - Distante Angelo	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935
RETR. - Samueli Luigi	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	255.944
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.000
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	30.000
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.524
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	117.104
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.474
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	20.800
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	17.988
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200
Studio ass. Lombardi Spazzoli	21.354
Arnesano Eugenio	500
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	766.643
Inps no ruolo	90.958
Inps ruolo	675.685
DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	23.820
Inail no ruolo	4.044
Inail ruolo	19.776

DEBITI VERSO ERARIO	1.175.171
Erario c/iva	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338
Erario ruolo	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8

DEBITI VERSO FORNITORI	4.167.335
ASI (fatture da ricevere)	100.000
Aquafor srl	107.219
Arpa Puglia	26.480
Axa srl	21.981
BF Service srl	6.100
Cosmopol spa	5.160
DNV GL business assurance italia srl	2.500
Ecolio 2 srl	79.133
Ecolio srl	1.666.063
Enel Energia spa	1.020.502
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624
Hera comm srl	1.020.510
L&S software srl	2.087
Mad srl	70
Perrone Alessandro	- 1.214
Studio Effemme srl	90.815
Sulzer pumps wasterwater italy srl	11.224
Wind tre spa	82

FONDI PER RISCHI E ONERI	4.500.000
ASI in contestazione	4.500.000

FINANZIAMENTI DA TERZI	1.969.641
Socio AXA c/finanziamento	735.746
Socio Forina c/finanziamento	4.420
Socio Ecolio c/finanziamento	1.229.475

TOTALE PASSIVITA'	13.062.466
--------------------------	-------------------

PATRIMONIO NETTO AL 09/09/2025	
DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE
PATRIMONIO NETTO	-5.557.587
Capitale sociale	77.700
Riserva legale	111
Versamenti in c/aumento capitale	50.000
Utile/Perdite esercizi precedenti	- 183.916
Perdita di esercizio	- 5.501.482

Al fine, tuttavia, di rappresentare una realistica situazione patrimoniale e fornire corrette informazioni al ceto creditorio per la valutazione dell'ipotesi concordataria, occorre però considerare che alcuni valori, seppur rappresentati nella situazione contabile alla data di riferimento, non possono essere conseguiti con certezza nell'ambito di una procedura concorsuale.

E' indispensabile, pertanto, procedere alla corretta valorizzazione dell'attivo contabile, rettificandolo, allo scopo di consentire la valutazione della convenienza della proposta di concordato in continuità rispetto alla pura liquidazione.

L'individuazione dell'attivo rettificato (liquidabile o verosimilmente realizzabile) prevede la determinazione al presumibile valore di realizzo delle singole voci con eliminazione e/o stralcio di quelle il cui valore contabile non risulta (in tutto o in parte) conseguibile.

Di seguito e nel dettaglio, le rettifiche operate alle voci contabili dell'attivo al fine di individuare quanto realizzabile in ipotesi di Liquidazione Giudiziale.

1.6. I Valori dell'attivo rettificati

1.6.1 Le immobilizzazioni immateriali

Tale posta di bilancio comprende il costo sostenuto dalla società per l'acquisizione del software in concessione completamente ammortizzato.

Dette immobilizzazioni, sarebbero in astratto valorizzabili esclusivamente sul presupposto di un normale funzionamento della società e pertanto, ai fini liquidatori, trattandosi di attività non monetizzabili, sono state integralmente svalutate e portati pari a **0,00**.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	valore di realizzo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
Software in concessione		-	-

1.6.2 Le immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda il valore attribuito alla voce "immobilizzazioni materiali", queste sono costituite per la massima parte da attrezzature facenti parte dei diversi impianti di depurazione; trattasi di impianti oramai quasi completamente ammortizzati e costruiti in funzione delle specifiche capacità produttive. Detti beni sono stati oggetto di perizia tecnica a firma dell'Ing. Ennio Spazzoli (**doc. 9**) che stima il presunto valore di realizzo in **€ 3.000,00**. Pertanto, il valore complessivo di realizzo delle immobilizzazioni materiali, ai fini della presente proposta, è quantificato in **€ 3.000,00**.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	valore di realizzo
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.071	-26.071	3.000
Impianti specifici	-	-	-
Attrezzatura specifica	27.108	-24.108	3.000
Attrezzatura varia e minuta	158	-158	-
Mobili e arredi	-	-	-
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-
Macchine d'ufficio elettroniche	987	-987	-
Telefonia mobile	819	-819	-

1.6.3 I crediti commerciali

I crediti verso clienti accolgono per la massima parte (€ 7.320.000) le fatture da emettere nei confronti del Consorzio A.S.I. e per i quali pendono giudizi NRG 10815/2026, 4394/2017 e 637/2023. L'eventuale integrale recupero di tali somme sarebbe, in astratto, idoneo a garantire il soddisfacimento integrale dei creditori concorsuali. Tuttavia, i giudizi pendenti presentano profili di elevata incertezza, sia sotto il profilo dell'esito, sia sotto il profilo dei tempi di definizione e dei costi connessi alla loro prosecuzione. In un contesto di liquidazione giudiziale, tali elementi renderebbero il recupero dei crediti aleatorio e difficilmente compatibile con le esigenze di celerità, economicità e contenimento dei costi proprie della procedura. Per tali ragioni, e in applicazione di un criterio di massima prudenza, si è ritenuto di non

considerare, ai fini della determinazione dell'attivo liquidabile, alcun valore attribuibile ai contenziosi in essere nei confronti del Consorzio A.S.I., fermo restando la loro autonoma rilevanza giuridica e la destinazione integrale dell'eventuale esito favorevole ai creditori.

In ragione di quanto sopra, ed al fine di rendere chiara e consapevole la situazione relativa al contenzioso nei confronti del Consorzio ASI, Emes srl ha ritenuto di integrare le relazioni dei suoi procuratori costituiti (avv.ti Barbara Accettura e Mimmo Renna) con apposito parere rilasciato dalla società di revisione Ernest & Young (cfr. relazione sub **doc. 10**). Le conclusioni della detta Società sono prudentemente favorevoli a Emes srl sia con riferimento all'esito del contenzioso sia con riferimento al non trascurabile esito monetario recuperabile.

La scelta prudenziale di non valorizzare detto attivo nello scenario concordatario è chiaramente irrilevante atteso che sussisterà ipoteticamente anche nell'ipotesi della liquidazione giudiziale. Infatti, l'auspicato esito favorevole dovrebbe essere raggiunto anche in quest'ultima ipotesi.

Passando al credito (di euro 120.172,00) vantato nei confronti di Acquedotto Pugliese s.p.a., il medesimo costituisce il saldo ancora dovuto dall'Ente per la chiusura dei contenziosi in essere. In ragione delle trattative pendenti, è verosimile il recupero integrale dello stesso, così come appare verosimile sostenere il recupero dei crediti verso altri soggetti (in parte già incassati dopo il 09/09/2025).

In ragione di tanto, ai fini liquidatori, i crediti certi verso clienti sono stati rettificati in **€ 139.330,00** oltre all'eventuale surplus derivante dal recupero (ovvero cessione) dei crediti in contestazione nei confronti di ASI.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	valore di realizzo
CREDITI COMMERCIALI	7.459.330	-7.320.000	139.330
Fatture da emettere ASI - transazione	2.350.000	-2.350.000	-
Fatture da emettere ASI - contenzioso	4.970.000	-4.970.000	-
Fatture da emettere AQP	120.172	-	120.172
Fatture da emettere clienti terzi	1.871	-	1.871
Clienti terzi italia	17.288	-	17.288

1.6.4 I crediti vari

Si tratta per la massima parte di crediti per depositi cauzionali che, in ipotesi di liquidazione giudiziale verrebbero verosimilmente portati in compensazione da parte

dei fornitori. In ragione di tanto, in tale scenario, l'unico credito recuperabile appare quello vantato nei confronti dell'amministratore per anticipazioni. In ragione di tanto, ai fini liquidatori, tale posta di bilancio è stata indicata in **€ 1.500,00** corrispondente al credito vantato dalla società nei confronti dell'amministratore (anticipi diversi).

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	valore di realizzo
CREDITI VARI	11.634	-10.134	1.500
Anticipi diversi	1.500	-	1.500
Depositi cauzionali enel energia	10.134	-10.134	-

1.6.5 Le disponibilità liquide

La voce "disponibilità liquide" accoglie il saldo del conto cassa e del conto corrente bancario alla data del 09/09/2025, per un importo complessivo pari a € 4.844.00.

Tali valori corrispondono alla consistenza numeraria effettivamente riscontrata alla medesima data e non risultano soggetti a elementi di rettifica o rischi di realizzo.

Pertanto, in sede di piano, si ritiene di confermare il valore della posta al fine della liquidazione, quantificandolo in **€ 4.844.00**.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	valore di realizzo
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.844	-	4.844
Cassa contanti	1.039	-	1.039
Banca popolare di Bari	3.694	-	3.694
Qonto	48	-	48
Banca Sella spa	62	-	62

In sintesi, in ipotesi di liquidazione giudiziale, l'attivo seriamente realizzabile è pari a complessivi **€ 148.674,00** residuando invece particolare incertezza in ordine al recupero -ovvero cessione - dei crediti in contestazione nei confronti di ASI. L'attivo rettificato è quindi il seguente.

ATTIVO PATRIMONIALE RETTIFICATO AL 09/09/2025			
DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	valore di realizzo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
Software in concessione		-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.071	-26.071	3.000
Impianti specifici	-	-	-
Attrezzatura specifica	27.108	-24.108	3.000
Attrezzatura varia e minuta	158	-158	-
Mobili e arredi	-	-	-
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-
Macchine d'ufficio elettroniche	987	-987	-
Telefonia mobile	819	-819	-
CREDITI COMMERCIALI	7.459.330	-7.320.000	139.330
Fatture da emettere ASI - transazione	2.350.000	-2.350.000	-
Fatture da emettere ASI - contenzioso	4.970.000	-4.970.000	-
Fatture da emettere AQP	120.172	-	120.172
Fatture da emettere clienti terzi	1.871	-	1.871
Clienti terzi italia	17.288	-	17.288
CREDITI VARI	11.634	-10.134	1.500
Anticipi diversi	1.500	-	1.500
Depositi cauzionali enel energia	10.134	-10.134	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.844	-	4.844
Cassa contanti	1.039	-	1.039
Banca popolare di Bari	3.694	-	3.694
Qonto	48	-	48
Banca Sella spa	62	-	62
TOTALE ATTIVITA'	7.504.879	-7.356.206	148.674

Si precisa che il valore dell'attivo presumibilmente realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale, quantificato in complessivi euro 148.674,00 è stato determinato secondo un criterio di massima prudenza e non tiene conto degli esiti, allo stato incerti, dei contenziosi pendenti nei confronti del Consorzio A.S.I.

Tale importo rappresenta, pertanto, il valore dell'attivo liquidabile prescindendo integralmente dal possibile recupero dei crediti oggetto di giudizio, il cui realizzo, pur astrattamente idoneo ad incrementare in modo significativo la massa attiva, risulta

caratterizzato da profili di elevata aleatorietà sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo dell'esito e del quantum recuperabile.

In ipotesi di liquidazione giudiziale, l'eventuale prosecuzione dei giudizi nei confronti del Consorzio A.S.I. da parte della curatela potrebbe condurre, in caso di esito favorevole, a un'integrazione dell'attivo rispetto all'importo sopra indicato. Tuttavia, tale eventuale incremento dovrebbe essere necessariamente valutato al netto delle spese prededucibili connesse alla riassunzione e alla coltivazione dei contenziosi (compensi professionali dei legali incaricati che graverebbero sulla massa in via prioritaria).

Ne consegue che, anche a fronte di un eventuale recupero giudiziale incerto nel quantum, l'effettivo beneficio netto per i creditori in sede di liquidazione giudiziale risulterebbe condizionato anche dall'incidenza delle spese prededucibili, che potrebbero ridurre in misura significativa l'importo effettivamente distribuibile.

Alla luce di tali considerazioni, il valore di euro 148.674,00 costituisce una base attendibile e prudentiale di riferimento per la comparazione con la proposta concordataria, mentre ogni eventuale risultato derivante dai contenziosi A.S.I. assume carattere meramente eventuale e, in ogni caso, incerto nella sua concreta traducibilità in beneficio netto per il ceto creditorio.

1.6.7 La previsione di cui all'art. 87 co.1 lett. c)

La previsione di cui all'art. 87 co 1 lett. c) CCII: << *il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio... >>.*

In linea generale e teorica, la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale dev'essere effettuata in un'ottica *ex ante*, tenendo conto non solo del valore di liquidazione stimato ma anche degli effetti negativi derivanti dal venir meno della continuità aziendale (quali l'incremento del passivo per oneri prededucibili e la perdita degli eventuali apporti di nuova finanza condizionati all'omologazione). La possibilità di generare valore mediante la prosecuzione dell'attività d'impresa, rispetto alla dispersione degli asset in una

liquidazione giudiziale, costituisce un elemento determinante nella valutazione della convenienza della proposta concordataria.

In particolare, per la determinazione del valore di liquidazione si deve stimare il possibile valore di realizzo di tutti i beni e diritti liquidabili nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, cui va sottratto il presumibile importo delle spese della procedura di liquidazione giudiziale, quantomeno nella misura in cui eccedono quelle della procedura di concordato preventivo.

Da ciò discende la necessità di identificare il più probabile valore di realizzo dei singoli beni nella prospettiva della liquidazione atomistica o il più probabile valore di realizzo dell'azienda (o di singoli rami) sia in una prospettiva dinamica di prosecuzione (meramente conservativa e transitoria) dell'attività da parte del curatore mediante l'esercizio provvisorio ex art. 211 CCII sia, qualora quest'ultima non sia praticabile, in una prospettiva statica.

Infatti, come rilevato da autorevole dottrina, poiché nella liquidazione giudiziale è prevista anche una provvisoria continuazione dell'esercizio dell'impresa, va preferita l'interpretazione secondo la quale nel valore di liquidazione debba essere valutata anche la percorribilità di un possibile esercizio provvisorio, naturalmente nell'ottica della successiva dismissione in favore di terzi dell'azienda o di un ramo di essa. Ciò, tuttavia, non significa che il valore in esercizio provvisorio deve necessariamente rappresentare il parametro di riferimento ai fini del calcolo del valore di liquidazione giudiziale poiché costituisce un'evenienza scarsamente ricorrente nella prassi e non può, pertanto, divenire criterio di applicazione generale⁵. *“ Poco rilevante, infatti, è discorrere di un esercizio provvisorio che sarebbe meramente "eventuale", una "mera ipotesi", condizionata alla concessione di una autorizzazione giudiziaria; quella che ha ad oggetto il valore di liquidazione è, infatti, comunque una stima, per sua natura incerta, e fondata su previsioni e sulla proiezione di uno scenario futuro alternativo ed ipotetico. Poiché anche il fattore temporale con il quale i creditori vengono soddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale riveste un rilievo non solo fattuale, ma anche giuridico nella valutazione della soddisfazione dei creditori, al valore di liquidazione andrebbe applicato un tasso di sconto che tenga conto del presumibile tempo di realizzo dell'attivo (particolarmente lungo nel caso di esiti positivi sperati da azioni*

⁵ G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla "distribuzione" del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa), in *Dirittodellacrisi.it*, 25 febbraio 2022

recuperatorie e risarcitorie) che consenta di attualizzare lo stesso, rendendolo comparabile con la tempistica indicata nel piano di concordato per la soddisfazione dei creditori”⁶.

In ordine ai criteri di stima del valore di liquidazione, la valutazione della percorribilità dell'esercizio provvisorio non può prescindere da un attento esame della redditività aziendale; ciò in quanto, in caso di redditività negativa, difficilmente un'ipotetica curatela avrebbe interesse a proseguire l'attività d'impresa, sebbene funzionale al successivo trasferimento a terzi, in quanto ciò comporterebbe ragionevolmente un aggravio delle passività che, in ossequio all'art. 6 CCII, sono assistite dal rango prededucibile.

D'altronde, l'esercizio provvisorio è istituito poco utilizzato anche per la difficoltà del tribunale e del curatore di valutare, con l'indispensabile rapidità, se vi siano i presupposti per darvi corso. Dunque, nella determinazione del valore di liquidazione si deve tenere conto della possibilità (concreta e non meramente astratta) di disporre l'esercizio provvisorio, quantomeno in via potenziale, potendo essere escluso soltanto se, con motivato e convincente assunto, si dimostri che tale istituto non possa essere proficuamente attuato nel caso specifico.

E tanto alla luce dell'assunzione di responsabilità che il Codice (ex art. 211) impone al curatore allorquando deve decidere in ordine alla percorribilità dell'esercizio provvisorio⁷.

Venendo al caso di specie, non è peregrino ritenere che l'opzione dell'esercizio provvisorio non sia effettivamente e seriamente percorribile e valutabile e che, parimenti, la scelta di una liquidazione aziendale in forma unitaria non comporterebbe alcun ulteriore e maggior beneficio rispetto alla liquidazione atomistica.

In disparte, la non creduta ipotesi che la cessione dell'azienda in esercizio (anche mediante l'esercizio provvisorio da parte degli organi della procedura) riesca a raggiungere un prezzo pari o maggiore rispetto a quello sopra indicato considerato che

⁶ Galletti D., Portata e razionalità economica dell'absolute priority rule, in D. Vattermoli (a cura di) La questione distributiva nel Diritto della crisi e dell'insolvenza, Pisa, 2023, p. 63.

⁷ **Leuzzi S.**, << ...Fisiologico pure nel contesto codicistico, che il curatore somministri agli altri organi concorsuali elementi minimi su cui impostare le rispettive valutazioni; detti elementi riguarderanno la migliore negoziabilità dell'azienda ed un piano rigoroso e minuzioso delle risorse finanziarie funzionali alla continuità, delle entrate attese e dei ricavi pronosticabili...>>, L'esercizio (non più provvisorio) dell'impresa del debitore nel quadro del codice della crisi e dell'insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2019.

l'attività non risulta contingentata e il bacino di clientela, trattandosi di attività a ristretta base societaria, è fortemente legato al management oggi esistente.

SEZIONE SECONDA
L'ATTIVO CONCORDATARIO

L'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, in esito al deposito della presente proposta di concordato preventivo, risulta composto dalle seguenti componenti patrimoniali e finanziarie:

- 1.** proventi netti derivanti dai canoni di affitto d'azienda, maturandi nel corso dell'esecuzione del piano;
- 2.** proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale al termine del contratto di affitto d'azienda sulla base della proposta irrevocabile di acquisto già formulata dall'affittuaria e recepita nel contratto di affitto d'azienda;
- 3.** incasso dei crediti commerciali (non contestati) esistenti alla data di riferimento del piano, nei limiti della loro effettiva recuperabilità;
- 4.** finanziamento soci prededucibile (di Euro 250.000,00) ai sensi dell'art. 101 CCII con la precisazione che la percentuale (del 80%) verrà restituita solo nell'ipotesi in cui dal contenzioso nei confronti del Consorzio ASI si dovesse ricavare (giudizialmente ovvero transattivamente ovvero a seguito di cessione competitiva) una somma netta maggiore di Euro 500.000,00.
- 5.** apporto di finanza esterna (di Euro 200.000,00), destinato ad accrescere la base attiva disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Ai fini della valutazione complessiva della proposta, rilevano altresì, pur non configurandosi come attivo in senso stretto, le seguenti componenti di riduzione del passivo, conseguibili esclusivamente in ipotesi concordataria:

- 6.** accollo liberatorio del debito verso il personale dipendente per le spettanze relative al trattamento di fine rapporto (**doc. 11-11e**);
- 7.** rinuncia integrale al credito per finanziamenti erogati dai soci alla società;
- 8.** l'accollo da parte dei soci delle spese legali maturate dai procuratori costituiti /avv.ti Mimmo Renna e Giuseppe Dello Russo) e con decorrenza dal deposito della domanda prenotativa di concordato (**doc. 12**).

Nel dettaglio e partitamente.

2.1 Proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda

I proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda costituiscono una componente certa e qualificata dell'attivo concordatario in quanto fondati su un rapporto contrattuale già perfezionato, efficace e in corso di esecuzione alla data di riferimento del piano.

In data 4 aprile 2025 è stato stipulato il contratto di affitto d'azienda tra EMES S.r.l., in qualità di concedente, e A3A Green Consulting S.r.l., in qualità di affittuaria, con decorrenza dal 26 maggio 2025 e durata di 36 mesi, sino al 25 maggio 2028. Il contratto prevede un corrispettivo annuo per l'affitto dell'azienda pari a euro 15.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di euro 3.750,00 oltre IVA ciascuna, entro il giorno 10 di ciascun trimestre, ed è assistito da clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di tre rate trimestrali consecutive. Alla data del 09/09/2025, EMES S.r.l. ha già provveduto a fatturare e incassare canoni di affitto per complessivi euro 7.500,00 oltre IVA. Tali importi risultano già definitivamente acquisiti e non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione delle risorse future destinate ai creditori.

Considerato che l'ammontare complessivo dei canoni contrattualmente previsti è pari a euro 45.000,00 residuano, alla data di riferimento del piano, canoni da fatturare e incassare per complessivi euro 37.500,00. Detti proventi derivano da obbligazioni contrattuali già assunte dall'affittuaria e presentano un elevato grado di certezza, non essendo subordinati al verificarsi di eventi futuri aleatori.

Ai fini della determinazione delle risorse effettivamente destinabili al soddisfacimento del ceto creditorio, dai canoni residui sono stati detratti i costi operativi connessi alla gestione del rapporto di affitto, nonché le imposte gravanti sui relativi proventi.

All'esito di tali rettifiche, il flusso netto generato dai canoni di affitto d'azienda è stimato in **euro 30.000,00** importo che viene integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori nell'ambito della presente proposta concordataria.

Si evidenzia, altresì, che la società affittuaria A3A Green Consulting S.r.l. è partecipata in misura paritaria dalle società AXA S.r.l. e AQUAFOR S.r.l. che hanno formalmente garantito il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società affittuaria in relazione al contratto di affitto d'azienda e, in particolare, il regolare pagamento dei

canoni per l'intera durata del rapporto e per l'acquisto dell'azienda nei limiti di euro 70.000,00 (**doc. 13**).

La presenza di tale garanzia rafforza in modo significativo il grado di affidabilità della fonte di attivo rappresentata dai canoni di affitto e consente di qualificare i relativi flussi come risorse caratterizzate da un elevato livello di attendibilità ai fini dell'esecuzione del piano. Con riferimento alla tempistica di incasso e di messa a disposizione delle risorse per il soddisfacimento dei creditori, i proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda risultano distribuiti nel corso dell'esecuzione del piano secondo quanto indicato nel prospetto riepilogativo delle fonti concordatarie.

In particolare, una quota dei proventi netti derivanti dai canoni di affitto, pari a euro 5.000,00 risulta incassabile anteriormente all'omologa della proposta, mentre ulteriori euro 10.000,00 sono previsti in incasso nel secondo semestre dell'esercizio 2026. Le residue somme, pari complessivamente a euro 15.000,00 sono programmate in incasso negli esercizi successivi, con euro 10.000,00 nel corso del 2027 ed euro 5.000,00 nel corso del 2028.

La scansione temporale degli incassi risulta coerente con la durata del contratto di affitto d'azienda e con l'orizzonte del piano.

2.2 Proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale.

I proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale costituiscono una componente centrale dell'attivo concordatario e trovano fondamento nel contratto di affitto d'azienda già in essere, nel quale è stata espressamente prevista la futura alienazione dell'azienda, quale esito fisiologico e programmato del rapporto di affitto.

Il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 4 aprile 2025 prevede, infatti, il rilascio a favore della società concedente di una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto il complesso aziendale, esercitabile al ricorrere delle condizioni contrattualmente previste, tra le quali rientra la definitiva omologazione di uno strumento di regolazione della crisi. Il prezzo di cessione dell'azienda è stato determinato contrattualmente in **euro 70.000,00**.

La cessione del complesso aziendale non si configura, pertanto, come un evento meramente eventuale, ma come una componente strutturale del piano, inserita sin

dall'origine nell'assetto negoziale delineato dalle parti e funzionale alla regolazione della crisi della società concedente.

Con riferimento alla certezza del realizzo del prezzo di cessione (nei limiti dei 70.000,00), si evidenzia che, analogamente a quanto previsto per i canoni di affitto d'azienda, i soci della società affittuaria hanno formalmente garantito il pagamento del prezzo di acquisto dell'azienda da parte di A3A Green Consulting S.r.l., rafforzando in modo significativo l'affidabilità del flusso finanziario derivante dalla cessione (infra doc. 13).

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che, al termine del contratto di affitto d'azienda, il Tribunale, ove ritenuto opportuno nell'interesse dei creditori, possa disporre la vendita del complesso aziendale mediante procedure competitive, ai sensi dell'art. 91 CCII. In tale evenienza, la proposta irrevocabile di acquisto formulata dall'affittuaria potrà costituire base di riferimento per l'esperimento della procedura competitiva, fermo restando la facoltà per eventuali terzi di presentare offerte migliorative.

Il prezzo di cessione che sarà incassato all'esito dell'esercizio dell'opzione ovvero della procedura competitiva confluirà nella disponibilità della società e verrà integralmente destinato al soddisfacimento del ceto creditorio, secondo le modalità e le tempistiche previste dal piano concordatario.

Con riferimento alla tempistica di realizzo dei proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale, si evidenzia che il contratto di affitto d'azienda ha durata trentasei mesi, con decorrenza dal 26 maggio 2025 e scadenza al 25 maggio 2028. Ne consegue che l'alienazione dell'azienda è programmata al termine del rapporto di affitto, ovvero in un arco temporale immediatamente successivo alla sua scadenza naturale.

In particolare, l'esercizio della proposta irrevocabile di acquisto da parte della società affittuaria, ovvero l'esperimento di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII, è previsto in un momento temporalmente prossimo alla scadenza del contratto di affitto, una volta intervenuta l'omologazione definitiva della proposta concordataria.

Il prezzo di cessione dell'azienda sarà pertanto incassato in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della vendita che, in base alla durata contrattuale dell'affitto e alle tempistiche procedurali ordinarie, è ragionevolmente collocabile nell'esercizio 2028. Le risorse così conseguite confluiranno immediatamente nella disponibilità della

società e verranno destinate al soddisfacimento del ceto creditorio secondo le modalità previste dal piano.

2.3 Incasso dei crediti commerciali (non contestati)

Ulteriore componente dell'attivo concordatario è rappresentata dall'incasso dei crediti non contestati esistenti alla data di riferimento del piano, comprensivi sia dei crediti commerciali verso clienti sia di altri crediti certi e determinati.

Alla data del 09/09/2025, l'ammontare complessivo dei crediti non contestati ritenuti effettivamente recuperabili è pari a **euro 140.830,00** importo determinato in modo prudenziale e coerente con quanto già valorizzato in ipotesi di liquidazione giudiziale. Tale importo risulta così composto:

- a) crediti di modesta entità verso clienti diversi da Acquedotto Pugliese S.p.A., per complessivi euro 19.158;
- b) credito vantato nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A., pari ad euro 120.172, oggetto di definizione mediante accordo transattivo;
- c) credito verso l'amministratore per anticipazioni effettuate in favore della società, pari a euro 1.500.

Sotto il profilo temporale, le modalità di incasso delle predette poste risultano differenziate.

I crediti di modesta entità, per complessivi euro 19.158,00 nonché il credito verso l'amministratore pari a euro 1.500,00 risultano già in fase avanzata di recupero e si prevede che gli stessi vengano integralmente incassati anteriormente all'omologazione della proposta concordataria. Le relative somme, pari complessivamente a euro 20.658,00 confluiranno pertanto nella disponibilità della società in una fase iniziale della procedura e concorreranno alla formazione della provvista necessaria per l'avvio dell'esecuzione del piano.

Il credito residuo, pari a euro 120.172,00 è vantato nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A. e trae origine da un contenzioso in corso, attualmente in fase avanzata di definizione mediante accordo transattivo. In considerazione dello stato delle interlocuzioni e delle tempistiche tecniche ordinarie necessarie al perfezionamento dell'intesa, l'incasso di tale credito è previsto nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2026.

Le somme derivanti dall'incasso del credito verso Acquedotto Pugliese S.p.A., una volta riscosse, saranno integralmente destinate al soddisfacimento del ceto creditorio secondo le modalità previste dal piano.

2.4 Il finanziamento soci prededucibile ex art. 101 CCII.

Come già illustrato, la società vanta nei confronti del Consorzio A.S.I. un credito di importo particolarmente rilevante, circa euro 18.000.000,00, attualmente oggetto di contenzioso.

Tale credito, pur essendo astrattamente idoneo a garantire l'integrale soddisfacimento del ceto creditorio perché supportato dalle consulenze svolte in sede di A.T.P., dalle consulenze di parte, dai pareri dei procuratori costituiti e dal parere della società di revisione E&Y, non è stato tenuto presente nell'ambito della proposta e costituisce/costituirà un surplus a favore dei creditori in caso di esito favorevole.

Infatti, e al fine di evitare che la proposta concordataria sia ancorata a flussi aleatori e temporalmente indeterminati, i soci di EMES S.r.l. (Axa srl, Ecolio srl e Forina Vincenzo) si sono determinati, subordinatamente alla definitività del provvedimento di omologazione, a versare la somma di euro 250.000,00 ai sensi dell'art. 101 CCII precisando che la quota astrattamente restituibile (pari all'80%) sarebbe stata effettivamente restituita solo nell'ipotesi in cui dal contenzioso (giudizialmente ovvero transattivamente) si fosse recuperata una somma netta non inferiore ad euro 500.000,00 ovvero quest'ultima fosse stata ricavata dalla cessione in sede competitiva del credito litigioso (**doc. 14**).

Il finanziamento è interamente destinato al soddisfacimento del ceto creditorio nell'ambito della presente proposta concordataria.

Tale apporto non costituisce valorizzazione anticipata del credito in contenzioso né presuppone il suo recupero ma rappresenta una misura autonoma di rafforzamento della base attiva concordataria che viceversa non vi sarebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Il finanziamento è strutturato come apporto condizionato, con una disciplina di restituzione espressamente subordinata e limitata agli esiti del contenzioso A.S.I., secondo un meccanismo che assicura in ogni caso la prevalenza dell'interesse dei creditori. In particolare:

- qualora all'esito dei contenziosi pervengano alla società somme nette complessivamente superiori a euro 500.000,00, i soci avranno diritto alla restituzione della maggior somma con i limiti dell'80% dell'importo finanziato⁸;
- qualora dall'esito dei contenziosi nei confronti del Consorzio ASI dovessero pervenire somme nette pari o inferiori a euro 500.000,00, nessuna restituzione dell'anticipazione sarà dovuta, neppure parziale, restando l'intero importo di euro 250.000,00 definitivamente acquisito alla massa a beneficio dei creditori.

Tale struttura consente, in ogni caso, di garantire con certezza al ceto creditorio una provvista minima pari a euro 250.000,00 indipendentemente dagli esiti e dai tempi del contenzioso A.S.I., sterilizzando l'alea giudiziaria e assicurando che eventuali recuperi futuri restino in larga parte destinati ai creditori.

Con riferimento alla tempistica del versamento della somma di euro 250.000,00, si prevede:

- euro 80.000,00 ante votazione;
- euro 70.000,00 nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2026;
- euro 100.000,00 nel corso dell'esercizio 2027.

Le risorse così apportate confluiscono progressivamente nella disponibilità della società e vengono destinate al soddisfacimento dei creditori secondo le modalità previste dal piano, senza che la loro effettiva disponibilità o tempistica di incasso risulti in alcun modo subordinata agli esiti del contenzioso con il Consorzio A.S.I.

L'eventuale restituzione, anche solo parziale, dell'anticipazione ai soci finanziatori potrà avvenire esclusivamente in una fase successiva, subordinatamente all'effettivo incasso di somme dal contenzioso A.S.I. e nei limiti sopra indicati, senza incidere sulla certezza, sull'entità e sulla tempistica delle risorse destinate ai creditori come rappresentate nella presente proposta.

2.5 L'apporto di finanza esterna

Quale ulteriore componente certa dell'attivo concordatario, i soci di Emes srl hanno dichiarato e sono disponibili ad un distinto apporto di finanza, da considerare esterna

⁸ **A titolo esemplificativo. Ipotesi A):** incasso netto di Euro 600.000,00. La procedura restituirà ai soci la somma di euro 100.000,00 (perché inferiore all'80% di euro 250.000,00 ex art. 101 CCII) e incamererà l'importo di Euro 500.000,00.

Ipotesi B): incasso 800.000,00. La procedura restituirà ai soci la somma di Euro 187.500,00 (pari all'80% dell'importo finanziato di Euro 250.000,00) e tratterrà la somma di euro 612.500,00.

perché non transiterà dal patrimonio della società (**doc. 14**). Apporto, questo, che i soci ritengono necessario e opportuno per il buon esito del tentativo di risanamento e non deteriore ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'erogazione di tale finanza esterna, nella misura di euro 200.000,00, è espressamente subordinata alla definitiva omologazione della proposta di concordato preventivo e non è condizionata al verificarsi di ulteriori eventi o circostanze.

Il versamento della somma di euro 200.000,00, in considerazione dei programmati finanziamenti prededucibile (retro par. 2.4), sarà versata:

- Quanto ad euro 70.000,00 nel corso dell'esercizio 2028.
- Quanto ad euro 700.000 nel corso dell'esercizio 2029.
- Quanto ad Euro 60.000,00 nel corso dell'esercizio 2030.

Le somme così apportate confluiranno nella disponibilità della procedura nei rispettivi esercizi di riferimento e verranno integralmente destinate al soddisfacimento del ceto creditorio secondo le modalità previste dal piano.

.....
In sintesi, l'attivo concordatario è costituito da un insieme organico e coordinato di risorse, la cui disponibilità deriva da flussi certi (e che in gran parte non sarebbero presenti nell'eventuale liquidazione giudiziale).

Tale profilo (indubbiamente) non trascurabile, non è influenzato dall'esito del contenzioso con il Consorzio ASI che, se favorevole sul piano del diritto e del recuperato, si aggiungerà agli incassi concordatari con le precisazioni di cui retro; e, se sfavorevole, non inciderà sulla portata economica della proposta (garantita dai canoni, dal prezzo di cessione del ramo d'azienda, dai crediti non in contestazione, dai finanziamenti soci prededucibili ma non restituibili nonché dalla finanza esterna apportata dai medesimi).

Nello specifico, le risorse concordatarie, complessivamente destinate al soddisfacimento del ceto creditorio, non saranno inferiori ad euro 690.830,00.

E a tale base attiva certa potrebbero aggiungersi, quale elemento meramente eventuale e non presupposto della proposta, le somme recuperabili all'esito del contenzioso con il Consorzio A.S.I. (del valore massimo di circa Euro 18.000.000,00).

Ad ogni modo, e come già dedotto, la proposta concordataria risulta strutturata così da garantire la propria sostenibilità e convenienza anche nell'ipotesi in cui dai contenziosi non dovesse derivare alcunché.

La seguente tabella riepiloga le fonti concordatarie, la loro natura e la relativa tempistica di incasso, offrendo una rappresentazione unitaria e trasparente delle risorse base destinate al soddisfacimento del ceto creditorio.

FONTI CONCORDATARIE	VALORE	NATURA	INCASSO					
		NATURA	ANTE OMOLOGA (30/06/2026)	II SEM 2026	2027	2028	2029	2030
Canoni di affitto	30.000 €	F. INTERNA	5.000	10.000	10.000	5.000		
Cessione azienda	70.000 €	F. INTERNA				70.000		
Recupero crediti non contestati	140.830 €	F. INTERNA	20.659	120.172				
Anticipazione crediti contestati	250.000 €	F. INTERNA	80.000	70.000	100.000			
Finanza esterna	200.000 €	F. ESTERNA				70.000	70.000	60.000
Totale fonti sub. A)	690.830 €		105.659 €	200.172 €	110.000 €	145.000 €	70.000 €	60.000 €

A completamento del quadro complessivo della proposta concordataria, e in aggiunta alle risorse attive sopra illustrate, si evidenziano ulteriori tre elementi di rilievo, tutti espressamente subordinati alla definitiva omologazione della proposta, che determinano un significativo e immediato migliore soddisfacimento per il ceto creditorio, anche attraverso una consistente riduzione del passivo concorsuale.

In primo luogo, in forza del contratto di affitto d'azienda, il personale dipendente di EMES S.r.l. è transitato alle dipendenze della società affittuaria A3A Green Consulting S.r.l.

Orbene, subordinatamente alla definitiva omologazione della presente proposta di concordato preventivo, i dipendenti, in deroga alla disciplina generale che prevede la solidarietà, hanno manifestato la propria volontà di rinunciare ai crediti vantati per TFR nei confronti di EMES S.r.l., individuando quale unico debitore A3A Green Consulting S.r.l. .

Tale rinuncia comporta un abbattimento del passivo privilegiato in capo a EMES S.r.l. per complessivi euro 168.298,00 con un effetto diretto e immediato di miglioramento della percentuale di soddisfacimento dei restanti creditori.

In secondo luogo, sempre subordinatamente alla definitiva omologazione della proposta e al fine di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, i soci di EMES S.r.l. si sono impegnati a farsi integralmente carico delle competenze legali maturate dagli avv.ti Mimmo Renna e Giuseppe Dello Russo successivamente al 09/09/2025 (data di presentazione della domanda prenotativa); spese legali che, ovviamente e viceversa, essendo prededucibili ridurrebbero ulteriormente le risorse in favore dei creditori.

I professionisti incaricati, come da nota allegata, hanno infatti dichiarato di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti di EMES S.r.l., individuando quale unico debitore per i compensi maturati i soci della società (infra doc. 12).

Tale impegno consente di sterilizzare una voce di costo di rilevante entità che, in difetto, graverebbe sulla massa in prededuzione, con ulteriore beneficio per il ceto creditorio.

Nel loro complesso, i suddetti elementi, pur non configurandosi come attivo in senso stretto, producono un effetto economico equivalente all'incremento della base attiva, attraverso una drastica riduzione del passivo privilegiato, chirografario e prededucibile. Essi concorrono in modo determinante a rendere la proposta concordataria più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e costituiscono parte integrante dell'equilibrio complessivo del piano, essendo tutti espressamente subordinati alla definitiva omologazione dello stesso.

SEZIONE TERZA
IL PASSIVO CONCORDATARIO

Di seguito si provvede a rappresentare tutte le passività della Società alla data di riferimento (09/09/2025), prendendo a base le voci di debito risultanti dalla relativa situazione contabile alla suddetta data, opportunamente rettifiche ai fini della presente proposta concordataria ed includendo altresì le spese di giustizia e gli altri oneri prevedibili direttamente correlati alla procedura di cui si chiede l'ammissione.

PASSIVO RETTIFICATO AL 09/09/2025			
DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
ONERI PREDEDUCIBILI	-	160.216	160.216
Commissario		70.516	70.516
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco		37.050	37.050
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino		37.050	37.050
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino		15.600	15.600
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	203.913	-168.298	35.615
TFR - Monsellato Rocco	34.974	- 34.974	-
TFR - Romano Luigi	17.786	- 17.786	-
TFR - Distanto Angelo	24.227	- 24.227	-
TFR - Renna Claudia	31.111	- 31.111	-
TFR - Samueli Luigi	31.863	- 31.863	-
TFR - Carmagnola Provvidenza	28.337	- 28.337	-
RETR. - Distanto Angelo	6.910	-	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935	-	2.935
RETR. - Samueli Luigi	6.962	-	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	-	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329	-	16.329

DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	255.944	39.056	295.000
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.000	800	20.800
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	30.000	1.200	31.200
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.524	461	11.985
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	117.104	4.684	121.788
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.474	459	11.933
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	20.800	832	21.632
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	17.988	720	18.707
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200		5.200
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354		21.354
Arnesano Eugenio	500		500
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco		12.350	12.350
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino		12.350	12.350
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino		5.200	5.200

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	766.643	40.000	806.643
Inps no ruolo	90.958	-	90.958
Inps ruolo	675.685	-	675.685
Fondo maggiori debiti verso INPS		40.000	40.000

DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	23.820	2.000	25.820
Inail no ruolo	4.044		4.044
Inail ruolo	19.776		19.776
Fondo maggiori debiti verso INAIL		2.000	2.000

DEBITI VERSO ERARIO	1.175.171	80.000	1.255.171
Erario c/iva	178	-	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	-	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	-	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	-	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338	-	338
Erario ruolo	1.408.089	-	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	-	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	-	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	-	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8	-	- 8
Fondo maggiori debiti verso erario		80.000	80.000

DEBITI VERSO FORNITORI	4.167.335	345.114	4.512.449
ASI (fatture da ricevere)	100.000	-	100.000
Aquafor srl	107.219	-	107.219
Arpa Puglia	26.480	-	26.480
Axa srl	21.981	-	21.981
BF Service srl	6.100	- 6.100	-
Cosmopol spa	5.160	-	5.160
DNV GL business assurance italia srl	2.500	-	2.500
Ecolio 2 srl	79.133	-	79.133
Ecolio srl	1.666.063	-	1.666.063
Enel Energia spa	1.020.502	-	1.020.502
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	-	8.624
Hera comm srl	1.020.510	-	1.020.510
L&S software srl	2.087	-	2.087
Mad srl	70	-	70
Notaio Perrone Alessandro	- 1.214	1.214	-
Studio Effemme srl	90.815	-	90.815
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	-	11.224
Wind tre spa	82	-	82
Fondo maggiori debiti verso fornitori		350.000	350.000

FONDI PER RISCHI E ONERI	4.500.000	-	4.500.000
ASI in contestazione	4.500.000	-	4.500.000

FINANZIAMENTI DA TERZI	1.969.641	-1.969.641	-
Socio AXA c/finanziamento	735.746	- 735.746	-
Socio Forina c/finanziamento	4.420	- 4.420	-
Socio Ecolio c/finanziamento	1.229.475	-1.229.475	-

TOTALE PASSIVITA'	13.062.466	-1.471.553	11.590.914
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Di seguito, nel dettaglio, le rettifiche apportate.

3.1 Oneri prededucibili

Rientrano tra gli oneri prededucibili le spese di giustizia, da corrispondersi in prededucazione in favore del Commissario Giudiziale nella misura di € 70.516 (inclusivo del contributo di previdenza del 4%), in applicazione dei criteri di cui all'art. 1 del D.M. Giustizia n. 30/2012, avuto riguardo ad un valore attivo stimato in via prognostica pari a € 690.000 e un passivo complessivo di circa € 11.500.000. Tra gli oneri prededucibili rientrano, altresì, quelli correlati all'assistenza tecnica prestata alla società per l'accesso alla procedura concordataria dai professionisti sottoindicati.

I compensi sono stati quantificati nella misura del 75% (ex art. 6 CCII) in prededuzione e per la parte eccedente (25%) in privilegio e vengono individuati così come appresso: Assistenza legale, professionale e contabile per le attività concordatarie.

Per l'assistenza legale, professionale e contabile inerente all'accesso alla procedura concordataria, la Società ha provveduto a nominare l'avv. Antonio Rucco autorizzandolo alla nomina dell'advisor finanziario e contabile. La scelta del legale è ricaduta nella persona del dott. Fabio Corvino, convalidata e confermata dall'amministratore unico di Emes srl.

Entrambi i professionisti hanno ricevuto un acconto sul compenso emettendo la relativa fattura.

Il residuo onorario a favore di ciascun professionista è di € 47.500,00 oltre cap 4% da corrispondersi in prededuzione nella misura pari al 75%.

Compenso del professionista attestatore.

L'individuazione del professionista attestatore è stata invece rimessa esclusivamente alla Società e la scelta è ricaduta sul dott. Giuseppe Tamborrino, professionista in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 co.1 lett. o) CCII, il quale è stato incaricato di redigere la relazione di cui all'artt. 84 co. 5, 87 co.3.

Lo stesso professionista è stato, altresì, incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 88 co. 1 e 2 CCII.

L'onorario del professionista è stato concordato nella somma di € 20.000,00, oltre cap 4% da corrispondersi in prededuzione nella misura pari al 75%.

In sintesi, il totale degli oneri prededucibili è stato, quindi, determinato in **€ 160.216,00** comprensivo di contributo di previdenza pari al 4%.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
ONERI PREDEDUCIBILI	-	160.216	160.216
Commissario		70.516	70.516
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco		37.050	37.050
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino		37.050	37.050
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino		15.600	15.600

3.2 Debiti privilegiati verso dipendenti ex art. 2751 bis co.1 n. 1 c.c.

Dall'analisi delle scritture contabili aggiornate alla data del 09/09/2025 è emerso un debito integralmente privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 1 del codice civile, pari ad euro 203.913 da cui detrarre le rinunce al credito per TFR da parte dei dipendenti per € 168.298. In ambito concordatario, dunque, residuano le retribuzioni arretrate e le ritenute sindacali che godono del medesimo privilegio di legge.

Il totale del debito privilegiato ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1 c.c., così rettificato, risulta pari ad **€ 35.615** ed è partitamente composto come segue:

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	203.913	-168.298	35.615
TFR - Monsellato Rocco	34.974	- 34.974	-
TFR - Romano Luigi	17.786	- 17.786	-
TFR - Distante Angelo	24.227	- 24.227	-
TFR - Renna Claudia	31.111	- 31.111	-
TFR - Samueli Luigi	31.863	- 31.863	-
TFR - Carmagnola Provvidenza	28.337	- 28.337	-
RETR. - Distante Angelo	6.910	-	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935	-	2.935
RETR. - Samueli Luigi	6.962	-	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	-	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329	-	16.329

3.3 Debiti privilegiati verso professionisti ex art. 2751 bis co.1 n. 2 c.c.

Con riferimento all'esposizione debitoria nei confronti dei creditori assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1 n. 2, del codice civile, si evidenzia che rientrano in tale categoria:

- i professionisti che hanno assistito la società nel periodo anteriore alla presentazione della domanda di concordato, in attività connesse alla consulenza contabile, del lavoro, ambientale e al recupero crediti verso ASI;
- i professionisti nominati nell'ambito della predisposizione della presente domanda di concordato, per i quali, in conformità all'art. 6 CCII, la parte di compenso non

riconosciuta in prededuzione (pari al 25%) è stata collocata tra i crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c.

Il totale complessivo dei debiti privilegiati ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. è stato determinato in euro 295.000, così suddiviso:

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	255.944	39.056	295.000
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.000	800	20.800
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	30.000	1.200	31.200
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.524	461	11.985
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	117.104	4.684	121.788
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.474	459	11.933
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	20.800	832	21.632
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	17.988	720	18.707
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200		5.200
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354		21.354
Arnesano Eugenio	500		500
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco		12.350	12.350
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino		12.350	12.350
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino		5.200	5.200

3.4 Debiti privilegiati verso Enti previdenziali e assistenziali

Dalla contabilità aziendale aggiornata alla data del 09/09/2025 risulta un'esposizione debitoria complessiva verso enti previdenziali e assistenziali pari a € 790.547. Tale importo è stato oggetto di verifica attraverso l'analisi dei mastri contabili, della documentazione trasmessa dagli enti creditori e dell'estratto di ruolo rilasciato da Agenzia delle Entrate Riscossione (**doc. 15**).

Ancorché la società ne abbia fatto tempestiva richiesta di precisazione del credito alcun riscontro da parte degli enti è pervenuto.

In ottica prudenziale, si è ritenuto opportuno allocare un fondo integrativo di € 40.000,00 a copertura di eventuali maggiori debiti verso gli enti previdenziali e di € 2.000,00 per maggiori debiti assistenziali.

In ragione di quanto sopra, il debito verso INPS e INAIL, ai fini del presente piano, è stato rettificato in **€ 832.463,00** (di cui € 806.643 nei confronti di INPS e € 25.820 nei confronti di INAIL).

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	766.643	40.000	806.643
Inps no ruolo	90.958	-	90.958
Inps ruolo	675.685	-	675.685
Fondo maggiori debiti verso INPS		40.000	40.000
DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	23.820	2.000	25.820
Inail no ruolo	4.044		4.044
Inail ruolo	19.776		19.776
Fondo maggiori debiti verso INAIL		2.000	2.000

3.5 Debiti privilegiati verso Erario

Dall'esame della contabilità e dal Certificato Unico debiti tributari (**doc. 16**) nonché dall'estratto di ruolo (infra doc. 16) è emerso un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate pari ad € 1.473,010 da cui detrarre i crediti per € 297.839 (in particolare derivante dal credito iva) oggetto di compensazione ex art. 155 CCII.

In ottica prudenziale, il debito verso l'Erario è stato integrato con un apposito fondo per eventuali maggiori debiti di € 80.000.

In ragione di quanto sopra, il debito verso Agenzia delle Entrate, ai fini del presente piano, è stato rettificato in **€ 1.255.171**.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO ERARIO	1.175.171	80.000	1.255.171
Erario c/iva	178	-	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	-	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	-	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	-	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338	-	338
Erario ruolo	1.408.089	-	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	-	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	-	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	-	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8	-	- 8
Fondo maggiori debiti verso erario		80.000	80.000

3.6 Debiti verso fornitori

La voce debiti verso fornitori ammonta a complessivi € 4.167.335.

Prudenzialmente tra i debiti verso fornitori è stato allocato un fondo generico di € 350.000 per maggiori potenziali debiti che dovessero sorgere in corso di procedura.

In ragione di quanto sopra, il debito verso fornitori, ai fini del presente piano, è stato rettificato in **€ 4.512.449**, nel dettaglio.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO FORNITORI	4.167.335	345.114	4.512.449
ASI (fatture da ricevere)	100.000	-	100.000
Aquafor srl	107.219	-	107.219
Arpa Puglia	26.480	-	26.480
Axa srl	21.981	-	21.981
BF Service srl	6.100	- 6.100	-
Cosmopol spa	5.160	-	5.160
DNV GL business assurance italia srl	2.500	-	2.500
Ecolio 2 srl	79.133	-	79.133
Ecolio srl	1.666.063	-	1.666.063
Enel Energia spa	1.020.502	-	1.020.502
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	-	8.624
Hera comm srl	1.020.510	-	1.020.510
L&S software srl	2.087	-	2.087
Mad srl	70	-	70
Notaio Perrone Alessandro	- 1.214	1.214	-
Studio Effemme srl	90.815	-	90.815
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	-	11.224
Wind tre spa	82	-	82
Fondo maggiori debiti verso fornitori		350.000	350.000

5.1 Fondi rischi e oneri

La voce di bilancio è pari ad € 4.500.000 ed accoglie un debito potenziale oggetto di contestazione nell'ambito degli istaurati giudizi contro il Consorzio ASI. Ai fini del presente piano tale debito potenziale, in via prudenziale, è stato integralmente confermato in **€ 4.500.000**.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
FONDI PER RISCHI E ONERI	4.500.000	-	4.500.000
ASI in contestazione	4.500.000	-	4.500.000

5.1 Debiti verso soci per finanziamenti

Il debito, pari a complessivi € 1.969.641, è stato integralmente stralciato perché postergato.

.....
A seguito delle rettifiche effettuate sui dati di Bilancio si rappresenta, nelle tabelle seguenti, il riepilogo delle Passività alla data del 09/09/2025 con indicazione delle rispettive cause legittime di prelazione.

PASSIVO RETTIFICATO AL 09/09/2025		
DESCRIZIONE	debito	natura
ONERI PREDEDUCIBILI	160.216	
Commissario	70.516	prededuzione
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	prededuzione
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	prededuzione
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	prededuzione
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	35.615	
RETR. - Distanto Angelo	6.910	2751 bis. N. 1 c.c.
RETR. - Renna Claudia	2.935	2751 bis. N. 1 c.c.
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	2751 bis. N. 1 c.c.
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	2751 bis. N. 1 c.c.
Sindacati c/ritenute	16.329	2751 bis. N. 1 c.c.
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	2751 bis. N. 2 c.c.
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	2751 bis. N. 2 c.c.
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	2751 bis. N. 2 c.c.
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	2751 bis. N. 2 c.c.
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	2751 bis. N. 2 c.c.
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	2751 bis. N. 2 c.c.
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	2751 bis. N. 2 c.c.
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	2751 bis. N. 2 c.c.
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354	2751 bis. N. 2 c.c.
Arnesano Eugenio	500	2752 bis. N. 2 c.c.
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	2751 bis. N. 2 c.c.
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	2751 bis. N. 2 c.c.
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	2751 bis. N. 2 c.c.

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	
Inps no ruolo	90.958	2754 c.c.
Inps ruolo	675.685	2754 c.c.
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2754 c.c.
DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	
Inail no ruolo	4.044	2754 c.c.
Inail ruolo	19.776	2754 c.c.
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2754 c.c.
DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	
Erario c/iva	178	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Recupero somme DL 3/2020	338	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario ruolo	1.408.089	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Rinute subite su interessi attivi	- 8	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2752 e 2778 nn. 18 e 19 c.c.
DEBITI VERSO FORNITORI	4.512.449	
ASI (fatture da ricevere)	100.000	chirografario
Aquafor srl	107.219	chirografario
Arpa Puglia	26.480	chirografario
Axa srl	21.981	chirografario
BF Service srl	-	chirografario
Cosmopol spa	5.160	chirografario
DNV GL business assurance italia srl	2.500	chirografario
Ecolio 2 srl	79.133	chirografario
Ecolio srl	1.666.063	chirografario
Enel Energia spa	1.020.502	chirografario
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	chirografario
Hera comm srl	1.020.510	chirografario
L&S software srl	2.087	chirografario
Mad srl	70	chirografario
Notaio Perrone Alessandro	-	chirografario
Studio Effemme srl	90.815	chirografario
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	chirografario
Wind tre spa	82	chirografario
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	chirografario
TOTALE PASSIVITA'	11.590.914	

SEZIONE QUARTA
PROPOSTA CONCORDATARIA, CLASSI E PIANO ATTUATIVO

4.1 La proposta di concordato: la composizione dell'attivo e i tempi di realizzo

La proposta di concordato preventivo è costruita con l'obiettivo di consentire ai creditori una valutazione chiara, realistica e consapevole delle risorse che verranno effettivamente messe a loro disposizione e dei tempi entro i quali tali risorse potranno essere distribuite. L'impostazione adottata non richiede ai creditori di confidare in eventi futuri e incerti, né di attendere indefinitamente l'esito di contenziosi complessi, ma si fonda sulla messa a disposizione di un attivo concordatario certo e temporalmente definito, prescindendo dagli sviluppi giudiziari ancora pendenti.

Come esposto nella sezione seconda, l'attivo concordatario, da destinare ai creditori (prededucibili, privilegiati e chirografari) è costituito dalle seguenti componenti patrimoniali e finanziarie:

- 1.** proventi netti derivanti dai canoni di affitto d'azienda, maturandi nel corso dell'esecuzione del piano per **€ 30.000,00;**
- 2.** proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale al termine del contratto di affitto d'azienda per **€ 70.000,00;**
- 3.** incasso dei crediti commerciali (non contestati) esistenti alla data di riferimento del piano, per **€ 140.830,00;**
- 4.** apporto di risorse finanziarie prededucibili per **€ 250.000,00;**
- 5.** apporto di finanza esterna, destinato ad accrescere la base attiva disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio per **€ 200.000,00.**

Per complessivi **€ 690.830,00** (detto importo è comprensivo della somma di € 30.000,0 che i soci di E.M.E.S. srl, in ossequio al decreto dell'On.le Tribunale, hanno già versato).

I tempi di incasso delle suddette risorse sono di seguito rappresentati:

FONTI CONCORDATARIE	VALORE	NATURA	INCASSO					
		NATURA	ANTE OMOLOGA (30/06/2026)	II SEM 2026	2027	2028	2029	2030
Canoni di affitto	30.000 €	F. INTERNA	5.000	10.000	10.000	5.000		
Cessione azienda	70.000 €	F. INTERNA				70.000		
Recupero crediti non contestati	140.830 €	F. INTERNA	20.659	120.172				
Anticipazione crediti contestati	250.000 €	F. INTERNA	80.000	70.000	100.000			
Finanza esterna	200.000 €	F. ESTERNA				70.000	70.000	60.000
Totale fonti sub. A)	690.830 €		105.659 €	200.172 €	110.000 €	145.000 €	70.000 €	60.000 €

L'importo di **690.830,00** da destinare alla procedura e ai creditori rappresenta "il minimo certo e garantito" e costituisce il presupposto su cui si fonda la sostenibilità della proposta, a prescindere da qualsiasi recupero derivante dai contenziosi in corso. La proposta di concordato preventivo è costruita con l'obiettivo di consentire ai creditori una valutazione chiara, realistica e consapevole delle risorse che verranno effettivamente messe a loro disposizione e dei tempi entro i quali tali risorse potranno essere distribuite. L'impostazione adottata non richiede ai creditori di confidare in eventi futuri e incerti, né di attendere indefinitamente l'esito di contenziosi complessi, ma si fonda sulla messa a disposizione di un attivo concordatario certo e temporalmente definito, prescindendo dagli sviluppi giudiziari ancora pendenti.

In particolare, la proposta individua una base attiva certa pari a euro **690.830,00**, costituita da risorse di diversa natura – proventi contrattuali, incassi programmati, apporti dei soci e finanza esterna – tutte caratterizzate da un elevato grado di attendibilità sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quando. Tale importo rappresenta il minimo garantito destinato al soddisfacimento del ceto creditorio e costituisce il presupposto su cui si fonda la sostenibilità della proposta, a prescindere da qualsiasi recupero derivante dai contenziosi in corso.

I giudizi pendenti nei confronti del Consorzio A.S.I., pur avendo un valore potenziale di estrema rilevanza, non sono assunti quale presupposto della proposta. Essi vengono trattati come una possibile componente incrementale dell'attivo, il cui esito rimane allo stato incerto sia nei tempi sia nei risultati. L'eventuale definizione favorevole di tali contenziosi potrebbe determinare un significativo incremento delle risorse disponibili, sino a consentire, in ipotesi, il soddisfacimento integrale di tutti i creditori, nel rigoroso rispetto delle regole di priorità assoluta; tuttavia, la proposta è strutturata in modo

tale da restare pienamente sostenibile anche nell'ipotesi in cui da tali giudizi non dovesse derivare alcun introito.

Proprio per evitare che l'alea giudiziaria e i tempi dei contenziosi ricadano sui creditori, i soci hanno scelto di anticipare parte del valore potenziale dei giudizi, mettendo a disposizione della procedura risorse finanziarie proprie. L'anticipazione di euro 250.000 non rappresenta una promessa di pagamento futuro, ma un apporto immediato e concreto, destinato ai creditori secondo una scansione temporale definita. La restituzione di tale anticipazione in parte qua è prevista solo in caso di esiti particolarmente favorevoli dei contenziosi e solo entro limiti predeterminati, cosicché il rischio dell'operazione resta integralmente in capo ai soci, mentre i creditori beneficiano comunque di una provvista minima certa. Anche in caso di recuperi giudiziari rilevanti, i creditori rimangono i principali beneficiari delle somme incassate.

Accanto alla costruzione dell'attivo, la proposta interviene in modo incisivo anche sul lato del passivo, sempre subordinatamente all'omologazione. I dipendenti, già transitati alle dipendenze della società affittuaria, rinunciano ai crediti per TFR vantati nei confronti di EMES, individuando quale unico debitore il nuovo datore di lavoro; i soci si fanno carico delle spese legali maturate dagli avv.ti Renna e Dello Russo successivamente alla data della domanda prenotativa. Tali elementi determinano un abbattimento reale e significativo del passivo privilegiato e prededucibile e producono un effetto economico equivalente a un incremento dell'attivo, migliorando sensibilmente la posizione dei creditori concorsuali.

La proposta affronta inoltre in modo esplicito il tema del tempo, prevedendo che i contenziosi non possano rimanere indefinitamente pendenti. Decorso un termine di cinque anni dall'omologazione senza che siano pervenuti introiti alla procedura, il Tribunale potrà valutare l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la cessione dei contenziosi pendenti, da sottoporre a procedure competitive, così da garantire una possibile monetizzazione alternativa dell'attivo eventuale ed evitare un prolungamento indefinito della procedura a danno dei creditori.

Nel loro complesso, tali elementi delineano una proposta che trasferisce sui soci il rischio dell'incertezza e dei tempi, garantisce ai creditori una base di soddisfacimento

certa e definita e consente loro di beneficiare di eventuali risultati positivi senza esserne esposti al rischio. La proposta è pertanto strutturata per assicurare equilibrio, trasparenza e convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, ponendo i creditori nelle condizioni di esprimere il proprio consenso su basi informative complete e realistiche.

4.2 La proposta di concordato: le classi e il diritto di voto

Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 3, CCII, con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le classi saranno quindi distinte, come si vedrà meglio appresso, ed avranno diverse modalità e/o percentuali di soddisfazione.

Punto di partenza è la considerazione per cui le classi attenuano il principio della *par condicio creditorum*, nell'ottica di favorire una definizione della crisi di impresa sempre più improntata a criteri negoziali: il classamento dei creditori persegue lo scopo di derogare alla *par condicio* onde rendere la proposta più appetibile.

La funzione di base delle classi è consentire al debitore di prevedere trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse, con il solo limite di garantire una parità di trattamento ai creditori appartenenti alla stessa classe.

La valutazione sul come formare le classi compete al debitore concordatario, sebbene la normativa entrata in vigore con il Codice della Crisi preveda la necessità di formare classi per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e – nel caso di concordato in continuità – devono anche essere suddivisi in classi le imprese minori chirografarie, nonché i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, in denaro in 180 giorni dall'omologazione.

Resta sempre di competenza del Tribunale la verifica della correttezza dei criteri utilizzati per la suddivisione in classi; Tribunale che, pertanto, non deve valutare la correttezza delle scelte ma solo i criteri, vale a dire dei principi che il debitore ha seguito nel predisporre le classi, tenendo conto dell'**omogeneità di posizione giuridica e interessi economici** (art. 2, comma 1, lett. r).

Nel concordato preventivo, dunque, l'omogeneità va riferita non solo alla posizione giuridica ma anche agli interessi economici, con la conseguenza che ciascuna classe deve essere formulata in base all'utilizzo di entrambi i requisiti richiamati dalla norma. Il debitore può (non deve) riservare trattamenti differenziati soltanto a creditori appartenenti a classi diverse, mentre i creditori appartenenti alla stessa classe devono ricevere il medesimo trattamento.

La suddivisione dei creditori secondo la loro **posizione giuridica** va riferita alle già conosciute categorie dei creditori (prededucibili, privilegiati, chirografari e postergati). Il requisito dell'omogeneità degli **interessi economici**, sganciato da parametri normativi di riferimento, si presenta di più difficile inquadramento potendo essere riferito sia alla fonte del credito (crediti nascenti da rapporti bancari, da contratti di somministrazione, crediti per forniture di beni, di servizi, etc.) che all'ammontare del credito ovvero all'epoca della formazione o della sua scadenza.

Inoltre, posta l'inalterabilità delle cause legittime di prelazione come stabilite dal legislatore (principio ribadito dall'art. 85, comma 4, CCII) – e al di fuori dell'ipotesi che accorda la possibilità di soddisfare in misura parziale i creditori privilegiati – la formazione delle classi interessa principalmente la categoria dei creditori chirografari e può prevedere che siano favoriti determinati gruppi rispetto ad altri, in virtù dell'omogeneità economica intercorrente tra i partecipanti.

Quanto ai motivi sottesi alla costruzione delle classi, oltre a quelle la cui costituzione è imposta dalla normativa di riferimento, si espone quanto segue.

In primo luogo, è palmare il criterio della omogeneità di posizioni giuridiche che ha ispirato la formazione delle suddette classi; come detto, il parametro della posizione giuridica richiama la classica distinzione tra crediti prededucibili, privilegiati e chirografari⁹. Le classi che vanno a formarsi, infatti, oltre le categorie dei crediti privilegiati pagati oltre il termine, sono costituite da creditori chirografari, sia *ab origine* che degradati.

Legittimati al voto sono, innanzitutto, i creditori chirografari *ab origine*, le cui ragioni si fondano ovviamente su titolo e causa anteriori alla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese.

⁹ **Cass. Civ. 4 febbraio 2009 n. 2706**

Per quanto concerne la posizione dei creditori con diritto di prelazione (privilegiati), la regola generale è quella del pagamento integrale non dilazionato e, pertanto, in ragione della loro sostanziale indifferenza al piano, non hanno diritto al voto.

Il Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'art. 85, co. 2, prevede che *"la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.*

Inoltre, Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'**art. 109, co. 5, quarto periodo** prevede che *<< i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centoottanta giorni dall'omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1, del Codice civile, il termine di cui al quarto periodo [180 giorni] è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una apposita classe >>.*

Ne consegue che il creditore prelatizio è ammesso a votare se non soddisfatto integralmente, in denaro e 180 giorni dall'omologa (30 giorni per i creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1).

Nel caso che ci occupa, posta l'esistenza di una sostanziosa quota di passivo concordatario rappresentata da crediti privilegiati che devono essere falciati in ragione dell'incapienza del patrimonio aziendale, la suddivisione dei creditori secondo i parametri imposti dalla normativa viene effettuata nel modo che segue:

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	35.615
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	295.000
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	766.643
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	23.820
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	1.175.171
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	4.162.449
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	4.500.000

La composizione soggettiva delle classi è così costituita.

CLASSE 1

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	35.615
RETR. - Distanze Angelo	6.910	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935	2.935
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329	16.329

Si tratta di creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 (dipendenti e sindacati per ritenute) pagati integralmente sul valore di liquidazione. Sono ammessi al voto in quanto soddisfatti oltre trenta giorni dall'omologa ex art. 109, co 5 CCII.

CLASSE 2

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	295.000
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	20.800
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	31.200
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	11.985
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	121.788
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	11.933
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	21.632
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	18.707
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	5.200
Studio ass. Lombardi Spazzoli	21.354	21.354
Arnesano Eugenio	500	500
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	12.350
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	12.350
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	5.200

Si tratta di creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.2 (professionisti) ammessi al voto in quanto soddisfatti integralmente, in denaro ma oltre 180 giorni dall'omologazione.

CLASSE 3

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	766.643
Inps no ruolo	90.958	90.958
Inps ruolo	675.685	675.685
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	

Detta classe accoglie i crediti privilegiati INPS degradati a rango chirografario per incapacienza e chirografi ab origine ed ammessi al voto in quanto soddisfatti parzialmente attraverso le risorse rinvenienti dall'apporto di finanza esterna.

CLASSE 4

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	23.820
Inail no ruolo	4.044	4.044
Inail ruolo	19.776	19.776
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	

Detta classe accoglie i crediti privilegiati INAIL degradati a rango chirografario per incapienza e chirografi ab origine ed ammessi al voto in quanto soddisfatti parzialmente attraverso le risorse rinvenienti dall'apporto di finanza esterna.

CLASSE 5

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	1.175.171
Erario c/iva	178	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338	338
Erario ruolo	1.408.089	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8	- 8
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	-

Detta classe accoglie i crediti privilegiati nei confronti dell'Erario degradati a rango chirografario per incapienza e chirografi ab origine ed ammessi al voto in quanto soddisfatti parzialmente attraverso le risorse rinvenienti dall'apporto di finanza esterna.

CLASSE 6

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	4.162.449
ASI (fatture da ricevere)	100.000	100.000
Aquafor srl	107.219	107.219
Arpa Puglia	26.480	26.480
Axa srl	21.981	21.981
Cosmopol spa	5.160	5.160
DNV GL business assurance italia srl	2.500	2.500
Ecolio 2 srl	79.133	79.133
Ecolio srl	1.666.063	1.666.063
Enel Energia spa	1.020.502	1.020.502
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	8.624
Hera comm srl	1.020.510	1.020.510
L&S software srl	2.087	2.087
Mad srl	70	70
Studio Effemme srl	90.815	90.815
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	11.224
Wind tre spa	82	82
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	-

Detta classe accoglie i creditori chirografari che hanno fornito beni e servizi in favore della società ricorrente e quindi accomunati da un medesimo interesse giuridico ed economico.

CLASSE 7

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	4.500.000
ASI in contestazione	4.500.000	4.500.000

Detta classe accoglie il credito chirografario potenziale di ASI nei confronti della ricorrente a seguito della definizione dei contenziosi pendenti.

Ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII primo e secondo periodo << *il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della*

medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2 >>.

Dunque, a mitigare il rigore imposto dalla previsione di cui al citato art. 109 co. 5 CCII, nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza in tutte le classi, l'**art. 112 co. 2 CCII** prevede che *<< Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione >>.*

Con riferimento al debito erariale previdenziale, alla luce del nuovo Correttivo ter, *<< il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale >>.*

5.1 La proposta di concordato: percentuali di soddisfo, modalità e tempi di esecuzione

In ragione dei dati sopra rappresentati, le risorse minime che la Società ricorrente è in grado di mettere a disposizione dei propri creditori sociali, ai fini della loro soddisfazione, risulta pari ad € 690.830,00.

Le risorse per come sopra rappresentate sono da attribuirsi quanto ad € 490.830,00 quale finanza interna ed € 200.000 quale finanza esterna.

La Società, con la presente proposta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 84 e segg. CCII, intende procedere al pagamento dei propri creditori, nei modi e nei tempi sotto riportati.

Attraverso le **risorse interne** (490.830,00) mediante l'applicazione della APR si propone:

- il pagamento integrale degli oneri prededucibili (€ 160.216) (*non votante*);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.1 c.c. (€ 35.615) (*rif. Classe 1*);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.2 c.c. (€ 295.000) (*rif. Classe 2*);

Attraverso **la finanza esterna** (€ 200.000) mediante l'applicazione della RPR si propone:

- il pagamento parziale (2,10%) del creditore privilegiato INPS (€ 16.940) (*rif. classe 3*);
- il pagamento parziale (2,10%) del creditore privilegiato INAIL (€ 544) (*rif. classe 4*);
- il pagamento parziale (2,05%) del creditore privilegiato ERARIO (€ 25.731) (*rif. classe 5*);
- il pagamento parziale (1,74%) dei fornitori chirografari (€ 78.517) (*rif. classe 6*);
- il pagamento parziale (1,74%) del fornitore chirografario in contenzioso ASI (€ 78.269) (*rif. classe 7*);

Le suddette somme si propone assegnarle ai creditori nei tempi sotto riportati.

CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento	TIMING DEI PAGAMENTI				
				2026	2027	2028	2029	2030
ONERI PREDEDUCIBILI (NON VOTANTE)	160.216	100,00%	160.216	160.216	-	-	-	-
Commissario	70.516	100,00%	70.516	70.516				
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050	37.050				
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050	37.050				
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600	15.600				
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	100,00%	35.615	35.615	-	-	-	-
RETR. - Distanto Angelo	6.910	100,00%	6.910	6.910				
RETR. - Renna Claudia	2.935	100,00%	2.935	2.935				
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	100,00%	6.962	6.962				
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	100,00%	2.479	2.479				
Sindacati c/ritenute	16.329	100,00%	16.329	16.329				
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	100,00%	295.000	-	147.500	147.500	-	-
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	100,00%	20.800		10.400	10.400		
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	100,00%	31.200		15.600	15.600		
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	100,00%	11.985		5.993	5.993		
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	100,00%	121.788		60.894	60.894		
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	100,00%	11.933		5.967	5.967		
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	100,00%	21.632		10.816	10.816		
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	100,00%	18.707		9.354	9.354		
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	100,00%	5.200		2.600	2.600		
Studio ass. Lombardi Spazzoli	21.354	100,00%	21.354		10.677	10.677		
Arnesano Eugenio	500	100,00%	500		250	250		
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	100,00%	12.350		6.175	6.175		
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	100,00%	12.350		6.175	6.175		
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	100,00%	5.200		2.600	2.600		
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940	-	-	8.470	8.470	-
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910			955	955	
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189			7.095	7.095	
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840			420	420	
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542	-	-	271	271	-
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85			42	42	
Inail ruolo	19.776	2,10%	415			208	208	
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42			21	21	
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731	-	-	12.866	12.866	-
Erario c/iva	178	2,05%	4			2	2	
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109			554	554	
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99			49	49	
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113			56	56	
Recupero somme Dl. 3/2020	338	2,05%	7			3	3	
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866			14.433	14.433	
Erario c/liquidazione iva 2025	15.849	2,05%	325			162	162	
Erario c/iva anni precedenti	279.772	2,05%	5.735			2.868	2.868	
Erario c/imposte sostitutive 730	2.210	2,05%	45			23	23	
Rinute subite su interessi attivi	8	2,05%	0			0	0	
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640			820	820	

CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	1,74%	78.517	-	-	-	39.258	39.258
ASI (fatture da ricevere)	100.000	1,74%	1.740				870	870
Aquafor srl	107.219	1,74%	1.866				933	933
Arpa Puglia	26.480	1,74%	461				230	230
Axa srl	21.981	1,74%	382				191	191
BF Service srl	-	1,74%	-				-	-
Cosmopol spa	5.160	1,74%	90				45	45
DNV GL business assurance italia srl	2.500	1,74%	44				22	22
Ecolio 2 srl	79.133	1,74%	1.377				688	688
Ecolio srl	1.666.063	1,74%	28.989				14.495	14.495
Enel Energia spa	1.020.502	1,74%	17.757				8.878	8.878
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	1,74%	150				75	75
Hera comm srl	1.020.510	1,74%	17.757				8.878	8.878
L&S software srl	2.087	1,74%	36				18	18
Mad srl	70	1,74%	1				1	1
Notaio Perrone Alessandro	-	1,74%	-				-	-
Studio Effemme srl	90.815	1,74%	1.580				790	790
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	1,74%	195				98	98
Wind tre spa	82	1,74%	1				1	1
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	1,74%	6.090				3.045	3.045
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	1,74%	78.270	-	-	-	39.135	39.135
ASI in contestazione	4.500.000	1,74%	78.270				39.135	39.135
TOTALE PASSIVITA'	11.590.914		690.830	195.831	147.500	169.106	100.000	78.393

Le percentuali di soddisfazione sopra indicate rappresentano, pertanto, valori minimi garantiti sulla base dell'attivo concordatario certo. Esse sono suscettibili di incremento, nel rigoroso rispetto delle regole della priorità assoluta, in relazione all'eventuale esito favorevole dei contenziosi pendenti nei confronti del Consorzio A.S.I., ovvero all'eventuale cessione dei medesimi mediante procedure competitive, secondo quanto previsto dal piano e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria.

SEZIONE QUINTA

TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE EX ART. 88 CCII

5.1. Oggetto

La Transazione Fiscale e previdenziale depositata agli Enti (**DOC. 17**) ha ad oggetto, i debiti "netti" relativi ai tributi ed ai relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza, assicurazione, aventi titolo e/o causa anteriore al 09/09/2025, "data di riferimento" questa assunta per la predisposizione del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo.

Invero, la peculiare composizione del debito della Società impone una riflessione sugli strumenti di risoluzione della crisi che – nell'ambito di una procedura concordataria pendente – possono essere combinati in un'integrazione efficace.

Imprescindibile, dunque, diventa, il riferimento all'istituto della transazione fiscale e previdenziale, disciplinato dall'art. 88 CCII (rubricato "*trattamento dei crediti tributari e contributivi*"), il quale rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra fisco ed enti previdenziali/assistenziali da un lato e contribuente dall'altro, avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario e previdenziale privilegiato, oltre che di quello chirografario; in effetti, la proposta transattiva, inserita nel piano allegato alla domanda di concordato, può avere contenuto vario, prevedendo il sacrificio parziale di determinati crediti o, in ogni caso ed indipendentemente dalla natura del credito, una dilazione temporale nel pagamento.

L'art. 88 CCII disciplina in via esclusiva il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti di previdenza ed assistenza obbligatori, il quale trattamento, nel concordato preventivo, è soggetto a regole che presuppongono un concorso di tutti i creditori e il rispetto della *par condicio creditorum*.

Nell'assetto delineato dalla norma, tutti i crediti tributari sono falcidiabili, ferme restando le garanzie previste dall'art. 88 CCII, tra le quali appare rimarcato, in particolare, il ruolo dell'attestazione di un professionista terzo e indipendente. Inoltre, se i crediti vantati dalle agenzie fiscali o dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento, nonché le eventuali garanzie, proposti per i crediti tributari e contributivi,

non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Per tutto quanto sopra, contestualmente al deposito del presente Piano, la società ricorrente ha proceduto a depositare domanda di transazione sia al competente Concessionario per la riscossione sia anche ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, corredata dalla documentazione prevista dalla norma in commento, sottoponendo agli Enti la dilazione oltre 180 giorni dall'omologazione del concordato e con riferimento al credito erariale anche falcidia.

5.2. La ricognizione del debito "previdenziale" (INPS) alla data di riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione previdenziale, la Società ha acquisito l'estratto di ruolo aggiornato dall'Ente della Riscossione (*infra doc. 15*).

Ancorché richiesta, non risulta pervenuta la precisazione di credito pervenuta dall'Ente. All'esito del riscontro della documentazione prevenuta, nonché delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione dei dati posti alla base del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, emerge che l'indebitamento previdenziale concorsuale della Società è pari a **€ 806.643** comprensivo di sanzioni ed interessi e di un fondo per maggiori debiti all'uopo creato.

Nella tabella che segue se ne offre analitico dettaglio.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	766.643	40.000	806.643
lnps no ruolo	90.958	-	90.958
lnps ruolo	675.685	-	675.685
Fondo maggiori debiti verso INPS		40.000	40.000

5.3. La ricognizione del debito "assistenziale" (Inail) alla data di riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione assistenziale, la Società ha acquisito l'estratto di ruolo aggiornato dall'Ente della Riscossione (*infra doc. 15*).

Ancorché richiesta, non risulta pervenuta la precisazione di credito pervenuta dall'Ente. All'esito del riscontro della documentazione, nonché delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione dei dati posti alla base del Piano e della Proposta

di Concordato Preventivo, emerge che l'indebitamento assistenziale concorsuale della Società è pari a **€ 25.904** comprensivo di sanzioni ed interessi.

Nella tabella che segue se ne offre analitico dettaglio.

DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	23.820	2.000	25.820
Inail no ruolo	4.044		4.044
Inail ruolo	19.776		19.776
Fondo maggiori debiti verso INAIL		2.000	2.000

5.4. La ricognizione del debito "fiscale" (Agenzia delle Entrate) alla data di riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione fiscale, la Società ha chiesto ed acquisito dall'Agenzia delle Entrate competente la "Certificazione carichi pendenti risultanti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria" (*infra doc. 16*).

E' stato, altresì, verificato l'estratto di ruolo aggiornato dall'Ente della Riscossione (*infra doc. 15*).

Considerati tutti i carichi certificati dall'Agenzia delle Entrate, nonché dall'analisi delle risultanze contabili è emerso che l'indebitamento fiscale concorsuale della Società alla data del 14/04/2025 è pari a **€ 1.255.171**.

Detto importo (comprensivo di sanzioni ed interessi) include, prudenzialmente, un fondo generico per maggiori imposte dovute (anche a titolo di sanzioni e interessi) di € 80.000.

Si eccepisce la compensazione ex art. 155 CCII relativamente ai crediti di natura fiscale esistenti alla data del 09/09/2025

Nel dettaglio l'esposizione debitoria fiscale è così rappresentata:

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO ERARIO	1.175.171	80.000	1.255.171
Erario c/iva	178	-	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	-	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	-	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	-	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338	-	338
Erario ruolo	1.408.089	-	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	-	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	-	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	-	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8	-	- 8
Fondo maggiori debiti verso erario		80.000	80.000

5.5 I privilegi "legali" che assistono l'indebitamento previdenziale assistenziale ed erariale

I privilegi dell'indebitamento erariale e previdenziale sono così distribuiti:

- l'indebitamento concordatario complessivo verso **INPS** e **INAIL** è assistito, nel caso di specie, da privilegio generale mobiliare ex artt. 2753 2754 e 2778, n. 1, c.c.;
- l'indebitamento concordatario complessivo verso **Agenzia delle Entrate** è assistito, nel caso di specie, da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 e 2778, nn. 18 e 19, c.c..

5.6. La proposta di transazione fiscale e previdenziale e assistenziale

Di seguito si rappresentano e sintetizzano i termini della proposta di Transazione fiscale e previdenziale.

Posto che, alla data di riferimento (14/04/2025):

- ✓ l'indebitamento previdenziale (Inps) concordatario ammonta a complessivi **€ 806.643;**
- ✓ l'indebitamento assistenziale (Inail) concordatario ammonta a complessivi **€ 25.820;**
- ✓ l'indebitamento fiscale (Agenzia delle Entrate) concordatario ammonta a complessivi **€ 1.255.171.**

La Transazione fiscale e previdenziale prevede il pagamento parziale del debito previdenziale e assistenziale e parziale del debito fiscale con le modalità e i tempi in sintesi sotto riportati:

CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento	TIMING DEI PAGAMENTI				
				2026	2027	2028	2029	2030
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940	-	-	8.470	8.470	-
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910			955	955	
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189			7.095	7.095	
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840			420	420	
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542	-	-	271	271	-
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85			42	42	
Inail ruolo	19.776	2,10%	415			208	208	
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42			21	21	
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731	-	-	12.866	12.866	-
Erario c/iva	178	2,05%	4			2	2	
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109			554	554	
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99			49	49	
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113			56	56	
Recupero somme DL 3/2020	338	2,05%	7			3	3	
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866			14.433	14.433	
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	2,05%	- 325			- 162	- 162	
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	2,05%	- 5.735			- 2.868	- 2.868	
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	2,05%	- 45			- 23	- 23	
Rinute subite su interessi attivi	- 8	2,05%	- 0			- 0	- 0	
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640			820	820	

Tale percentuale risulta prudentiale e suscettibile di revisione in aumento all'eventuale esito favorevole del contenzioso con il Consorzio A.S.I. Le eventuali maggiori risorse verranno destinate nel rispetto della priorità assoluta ad INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

5.7. Il *cram down* ex art. 88, co. 4, CCII

Nella presente proposta concordataria è stata prevista, come accennato al precedente paragrafo, la degradazione a chirografo dei crediti erariali, in ragione della incapacienza del patrimonio aziendale.

L'art. 88, co. 4, CCII, per come recentemente modificato dal decreto Correttivo prevede che *"Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo*

periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dal primo periodo dell'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), seconda parte, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa."

Ciò significa che, ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti previsti dalla suddetta disposizione di legge per procedere all'omologazione "coattiva", in presenza anche di diniego espresso da parte di tali creditori qualificati, codesto Ill.mo Tribunale adito dovrà procedere all'omologazione del concordato preventivo, *i)* qualora il voto negativo (per mancata manifestazione alla proposta concordataria o per dissenso espresso alla medesima) dell'Agenzia delle Entrate e INPS e INAIL dovesse risultare determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art. 112 co. 2, lettera d), fermo restando il trattamento non deteriore della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

SEZIONE SESTA
CONVENIENZA DEL CONCORDATO

6.1 Raffronto tra proposta concordataria e Liquidazione Giudiziale

La procedura di concordato preventivo di cui trattasi comporta per i creditori esiti complessivamente più favorevoli rispetto a quelli che deriverebbero loro da un'eventuale Liquidazione Giudiziale della Società; esiti che, tuttavia, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha ricalibrato, essendo sufficiente la mancanza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, secondo il principio di equivalenza o di non deteriorità del trattamento di cui all'art. 84, comma 1, e all'art. 87, comma 3, CCII.

Nel caso di specie, la Società non ha posto in essere, nel cosiddetto "periodo sospetto", atti di disposizione del proprio patrimonio né ha effettuato significativi pagamenti, se non quelli strettamente riconducibili alla gestione ordinaria e corrente. Tale circostanza priva l'alternativa della Liquidazione Giudiziale di uno dei suoi principali elementi di potenziale vantaggio, rappresentato dalla possibilità di acquisire ulteriore attivo mediante l'esperimento di azioni revocatorie che, nel caso concreto, non appaiono realisticamente praticabili.

Inoltre, l'apporto di risorse a titolo di nuova finanza (euro 200.000,00) previsto dalla presente proposta concordataria consente la distribuzione ai creditori di un surplus rispetto a quanto sarebbe conseguibile in ambito liquidatorio, ancorché – lo si ribadisce – ai fini della valutazione di legittimità e convenienza della proposta il CCII ritenga sufficiente la dimostrazione della non deteriorità del trattamento riservato ai creditori.

Ai fini della valutazione della convenienza dell'opzione concordataria rispetto alle prospettive di soddisfo rinvenienti da una ipotetica Liquidazione Giudiziale, è sufficiente riprendere le considerazioni già espresse nei paragrafi precedenti, dalle quali emerge che:

- i valori presumibilmente realizzabili in caso di Liquidazione Giudiziale risultano pari a euro 148.674,00 oltre all'eventuale delta derivante dagli esiti dei contenziosi pendenti;
- i valori del passivo in ipotesi di Liquidazione Giudiziale risultano pari a euro 13.725.136;
- i valori realizzabili nell'ambito della presente proposta concordataria risultano pari a euro 690.830,00 oltre all'eventuale delta derivante dagli esiti dei contenziosi pendenti;
- i valori del passivo in ipotesi concordataria risultano pari a euro 11.590.914,00 anche per effetto delle rinunce e degli impegni assunti subordinatamente all'omologazione.

La convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, caratterizzata da un'evidente contrazione e da un peggioramento del grado di soddisfazione dei creditori concorsuali, risulta pertanto dimostrata in modo sintetico ed oggettivo nelle tabelle che seguono, nelle quali viene rappresentata, nella prima, la soddisfazione conseguibile in ambito liquidatorio e, nella seconda, quella derivante dall'esecuzione della proposta concordataria.

IPOTESI DI RIPARTO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE			
CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento
ONERI PREDEDUCIBILI	139.700	100,00%	139.700
Curatore	50.000	100,00%	50.000
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600

CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	220.713	4,07%	8.974
RETR. - Distanti Angelo	6.910	4,07%	281
RETR. - Renna Claudia	2.935	4,07%	119
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	4,07%	283
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	4,07%	101
TFR - Monsellato Rocco	34.974	4,07%	1.422
TFR - Romano Luigi	17.786	4,07%	723
TFR - Distanti Angelo	24.227	4,07%	985
TFR - Renna Claudia	31.111	4,07%	1.265
TFR - Samuelli Luigi	31.863	4,07%	1.295
TFR - Carmagnola Provvidenza	28.337	4,07%	1.152
Sindacati c/ritenute	16.329	4,07%	664
Fondo maggiori debiti per TFR	16.800	4,07%	683
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	0,00%	-
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	0,00%	-
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	0,00%	-
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	0,00%	-
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	0,00%	-
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	0,00%	-
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	0,00%	-
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	0,00%	-
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	0,00%	-
Studio ass. Lombardi Spazzoli	21.354	0,00%	-
Arnesano Eugenio	500	0,00%	-
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	0,00%	-
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	0,00%	-
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	0,00%	-
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	0,00%	-
Inps no ruolo	90.958	0,00%	-
Inps ruolo	675.685	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	0,00%	-
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	0,00%	-
Inail no ruolo	4.044	0,00%	-
Inail ruolo	19.776	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	0,00%	-

CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	0,00%	-
Erario c/iva	178	0,00%	-
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	0,00%	-
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	0,00%	-
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	0,00%	-
Recupero somme DL 3/2020	338	0,00%	-
Erario ruolo	1.408.089	0,00%	-
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	0,00%	-
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	0,00%	-
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	0,00%	-
Rinute subite su interessi attivi	- 8	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	0,00%	-
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	0,00%	-
ASI (fatture da ricevere)	100.000	0,00%	-
Aquafor srl	107.219	0,00%	-
Arpa Puglia	26.480	0,00%	-
Axa srl	21.981	0,00%	-
BF Service srl	-	0,00%	-
Cosmopol spa	5.160	0,00%	-
DNV GL business assurance italia srl	2.500	0,00%	-
Ecolio 2 srl	79.133	0,00%	-
Ecolio srl	1.666.063	0,00%	-
Enel Energia spa	1.020.502	0,00%	-
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	0,00%	-
Hera comm srl	1.020.510	0,00%	-
L&S software srl	2.087	0,00%	-
Mad srl	70	0,00%	-
Notaio Perrone Alessandro	-	0,00%	-
Studio Effemme srl	90.815	0,00%	-
Sulzer pumps wasterwater italy srl	11.224	0,00%	-
Wind tre spa	82	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	0,00%	-
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	0,00%	-
ASI in contestazione	4.500.000	0,00%	-
FINANZIAMENTI DA TERZI	1.969.641	0,00%	-
Socio AXA c/finanziamento	735.746	0,00%	-
Socio Forina c/finanziamento	4.420	0,00%	-
Socio Ecolio c/finanziamento	1.229.475	0,00%	-
TOTALE PASSIVITA'	13.725.136		148.674

IPOTESI DI RIPARTO CONCORDATO PREVENTIVO			
CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento
ONERI PREDEDUCIBILI (NON VOTANTE)	160.216	100,00%	160.216
Commissario	70.516	100,00%	70.516
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	100,00%	35.615
RETR. - Distanto Angelo	6.910	100,00%	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935	100,00%	2.935
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	100,00%	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	100,00%	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329	100,00%	16.329
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	100,00%	295.000
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	100,00%	20.800
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	100,00%	31.200
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	100,00%	11.985
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	100,00%	121.788
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	100,00%	11.933
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	100,00%	21.632
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	100,00%	18.707
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	100,00%	5.200
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354	100,00%	21.354
Arnesano Eugenio	500	100,00%	500
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	100,00%	12.350
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	100,00%	12.350
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	100,00%	5.200
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85
Inail ruolo	19.776	2,10%	415
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42

CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731
Erario c/iva	178	2,05%	4
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113
Recupero somme DL 3/2020	338	2,05%	7
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	2,05%	- 325
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	2,05%	- 5.735
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	2,05%	- 45
Rinute subite su interessi attivi	- 8	2,05%	- 0
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	1,74%	78.517
ASI (fatture da ricevere)	100.000	1,74%	1.740
Aquafor srl	107.219	1,74%	1.866
Arpa Puglia	26.480	1,74%	461
Axa srl	21.981	1,74%	382
BF Service srl	-	1,74%	-
Cosmopol spa	5.160	1,74%	90
DNV GL business assurance italia srl	2.500	1,74%	44
Ecolio 2 srl	79.133	1,74%	1.377
Ecolio srl	1.666.063	1,74%	28.989
Enel Energia spa	1.020.502	1,74%	17.757
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	1,74%	150
Hera comm srl	1.020.510	1,74%	17.757
L&S software srl	2.087	1,74%	36
Mad srl	70	1,74%	1
Notaio Perrone Alessandro	-	1,74%	-
Studio Effemme srl	90.815	1,74%	1.580
Sulzer pumps wasterwater italy srl	11.224	1,74%	195
Wind tre spa	82	1,74%	1
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	1,74%	6.090
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	1,74%	78.271
ASI in contestazione	4.500.000	1,74%	78.271
TOTALE PASSIVITA'	11.590.914		690.831

È evidente, dunque, che la proposta di concordato in continuità indiretta formulata da E.M.E.S. srl garantisce una maggiore convenienza rispetto all'alternativo scenario liquidatorio per tutti i creditori sociali, giacché esso consente di aumentare le risorse da assegnare a ciascun creditore sociale.

In disparte da tutto quanto sopra, è evidente che la proposta di concordato preventivo per come sopra formulata garantisce la salvaguardia del valore "azienda" nonché i livelli occupazionali.

CONCLUSIONI

alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, sussistendo le condizioni, Emes SRL, come in epigrafe rappresentata e difesa

PROPONE

ai propri creditori il concordato in continuità aziendale con le modalità e secondo il Piano infra precisato e per l'effetto

CHIEDE

all'On.le Tribunale adito

- di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 47 CCII alle condizioni di cui al presente ricorso;
- di prorogare le misure protettive concesse con provvedimento del 23 luglio 2025;
- in via protettiva ovvero cautelare, disporre che nulla osta al rilascio da parte di INAIL Lecce del DURC con attestazione di regolarità per il periodo successivo alla data della domanda prenotativa (9 settembre 2025).
- disporre che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d)., il deposito della cauzione sia fissato nella misura del 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (tenuto presente il versamento di Euro 30.000,00 già versato dai soci);
- di concedere il termine ex art. 47, co. 4 CCII, per apportare eventuali integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- di omologare la proposta di concordato secondo quanto disposto dall'art. 109 co. 5 CCII, ovvero in subordine secondo quanto disposto dall'art. 112 co. 2 CCII, anche mediante il disposto di cui all'art. 88 co. 4 CCII (*cram down*)

Dichiara infine che le scritture contabili e i libri sociali della Società sono a disposizione degli organi della procedura presso la sede sociale e che la società ricorrente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, precisazione o integrazione (anche documentale) che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini di un positivo accoglimento della domanda.

Deposita la seguente documentazione:

- 1.** doc 1_ctu in nrg 2073_2015 trib lecce
- 2.** doc 2_perizia ctu lecce rg 5449_2021

- 3.** doc 3_perizia ctu_652_2018
- 4.** doc 4_relazione giudizi emes avv. accettura
- 5.** doc 5_relazione giudizi emes avv. renna
- 6.** doc 6_spazzoli_relazione tecnica 25_05_2018
- 7.** doc 7_spazzoli_relazione tecnica_luglio 2013
- 8.** doc 8_situazione contabile
- 9.** doc 9_perizia cespiti
- 10.** doc 10_due diligence_contenzioso asi
- 11.** doc 11-11e, dichiarazioni lavoratori
- 12.** doc 12_dichiarazione soci emes srl accollo onorario avvocati
- 13.** doc 13_dichiarazioni soci a3a green consulting srl
- 14.** doc 14_dichiarazioni soci emes srl finanziamento prededucibile e finanza esterna;
- 15.** doc 15_situazione debitoria ader
- 16.** doc 17_certificato ade al 03 11 2025 reg ufficiale.258125.03-11-2025-u_copia_glifo
- 17.** doc 17_transazione fiscale emes
- 18.** bilancio di esercizio 2022, con ricevuta di deposito al r.i.;
- 19.** bilancio di esercizio 2023;
- 20.** bilancio di esercizio 2024;
- 21.** libro giornale riferito agli esercizi 2022, 2023, 2024 ed al periodo 01/01/2025 – 09/09/2025;
- 22.** libro degli inventari;
- 23.** registri iva acquisti e iva vendita riferiti agli esercizi 2022, 2023, 2024 ed al periodo 01/01/2025 – 09/09/2025;
- 24.** mastro dei conti riferito agli esercizi 2022, 2023, 2024 ed al periodo 01/01/2025 – 09/09/2025;
- 25.** registro beni ammortizzabili;
- 26.** dichiarazioni dei redditi riferite agli esercizi 2022, 2023;
- 27.** dichiarazioni irap esercizi 2022, 2023;
- 28.** dichiarazione iva esercizi 2022, 2023, 2024

- 29.** relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata con rappresentazione dello stato particolareggiato ed estimativo delle attività alla data del 09/09/2025;
- 30.** elenco nominativo dei creditori (con eventuali diritti reali e personali) con indicazione dei rispettivi crediti;
- 31.** elenco nominativo dei creditori con indicazione dell'indirizzo digitale;
- 32.** relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio antecedente;

Attestazione a firma del dott. G. Tamborrino ai sensi dell'art. 83 co. 3 CCII

Con Osservanza

Lecce, 22 gennaio 2026

Avv. Antonio Rucco

Prof. Avv. Salvatore De Vitis